



GRUPPO ASSICURATIVO AXA ITALIA

Documento illustrativo del
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

| |
|---------------------------|
| Edizione 6 giugno 2024 |
|---------------------------|



Sommario

| | |
|--|----|
| SOMMARIO | 2 |
| □ DEFINIZIONI..... | 6 |
| SEZIONE I: PARTE GENERALE | 8 |
| 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI..... | 8 |
| 1.1. I DESTINATARI DEI MODELLI | 8 |
| 1.2. LA RESPONSABILITÀ “AMMINISTRATIVA” | 8 |
| 1.3. I “REATI PRESUPPOSTO” | 9 |
| 1.4. ELEMENTI CHIAVE DEL DECRETO E NATURA DELLA RESPONSABILITÀ | 9 |
| 1.5. LE SANZIONI PREVISTE | 11 |
| 1.6. LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ | 12 |
| 1.6.1. SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE..... | 12 |
| 1.6.2. SOGGETTI SOTTOPOSTI A DIREZIONE O VIGILANZA DEL SOGGETTO APICALE..... | 12 |
| 2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL GRUPPO AXA ITALIA | 13 |
| 2.1. L’OPPORTUNITÀ DI ADOTTARE I MODELLI E LA LORO APPLICAZIONE NEL “CONTESTO DI GRUPPO” | 13 |
| 2.2. LE MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE..... | 13 |
| 2.2.1. CODICE ETICO E DI COMPLIANCE AXA..... | 14 |
| 2.2.2. IL FRAMEWORK ANTICORRUZIONE | 14 |
| 3. I MODELLI DELLE ENTITÀ DEL GRUPPO AXA | 16 |
| 3.1.1. LE CARATTERISTICHE SALIENTI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI..... | 16 |
| 3.2. LINEE GUIDA..... | 19 |



| | | |
|-------|---|----|
| 3.3. | DEFINIZIONE DEL MODELLO..... | 20 |
| 3.4. | LA STRUTTURA..... | 20 |
| 3.5. | PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 21 |
| 3.6. | ADOZIONE DEL MODELLO NELL'AMBITO DEL GRUPPO AXA ITALIA | 21 |
| 4. | L'ORGANISMO DI VIGILANZA | 21 |
| 4.1. | I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 22 |
| 4.2. | COMPOSIZIONE | 23 |
| 4.3. | NOMINA..... | 24 |
| 4.4. | CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ..... | 24 |
| 4.5. | DURATA IN CARICA, RINUNCIA, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI COMPONENTI DELL'ODV | 25 |
| 4.6. | FUNZIONAMENTO (REGOLAMENTO DELL'ODV) | 27 |
| 4.7. | FUNZIONI E POTERI..... | 27 |
| 4.8. | RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 28 |
| 4.9. | MODALITÀ DI INTERAZIONE CON LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI | 29 |
| 4.10. | FLUSSO DI INFORMAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 30 |
| 4.11. | LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | 30 |
| 4.12. | REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 31 |
| 4.13. | I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 32 |
| 4.14. | RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 33 |
| 5. | IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO | 33 |
| 5.1. | PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA SANZIONATORIA..... | 33 |



| | |
|---|----|
| 5.2. ASSENZA DI PREGIUDIZIALITÀ TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE O AMMINISTRATIVO, PER ILLECITI DA CUI POSSA DISCENDERE LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA COMPAGNIA | 34 |
| 5.3. ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE | 35 |
| 5.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI NON DIRIGENTI | 35 |
| 5.5. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DIRIGENTI | 37 |
| 5.6. PROVVEDIMENTI PER INFRAZIONI COMMESSE DA DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO LA SOCIETÀ | 37 |
| 5.7. MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI, INTERMEDIARI E DEI PARTNER COMMERCIALI..... | 37 |
| 5.8. VIOLAZIONI COMMESSE DAGLI AMMINISTRATORI | 38 |
| 6. DIFFUSIONE DEL MODELLO..... | 38 |
| 6.1. INFORMAZIONE INTERNA | 38 |
| 6.2. INFORMAZIONE A CONSULENTI E FORNITORI | 38 |
| 6.3. FORMAZIONE | 38 |
| 7. APPROVAZIONE, MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA NEL CONTINUO DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLI | 39 |
| 7.1. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEI PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEI MODELLI | 39 |
| 7.2. IMPLEMENTAZIONE DEI MODELLI E ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AREE DI ATTIVITÀ “SENSIBILI” | 39 |
| 7.3. VERIFICHE PERIODICHE SULL’OSSERVANZA E SUL FUNZIONAMENTO DEI MODELLI E DEI COMPORTAMENTI AZIENDALI | 40 |
| SEZIONE II: IL GRUPPO AXA..... | 41 |
| 1. ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO AXA ITALIA | 41 |
| 1.1. IL GRUPPO AXA..... | 41 |



| | |
|--|----|
| 1.2. ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO E RACCORDO DEI MODELLI DELLE ENTITÀ DI GRUPPO CON QUELLO DELLA CAPOGRUPPO | 42 |
| 1.3. LA GOVERNANCE DEL GRUPPO AXA | 42 |
| 1.4. VALORI DI RIFERIMENTO E NORMATIVA DI SUPPORTO | 42 |
| 1 IL MODELLO DI AXA MPS VITA S.P.A. | 43 |
| □ NOTE INTRODUTTIVE | 43 |
| LA SOCIETÀ..... | 43 |
| FUNZIONI ESTERNALIZZATE | 43 |
| PROTOCOLLI OPERATIVI E ATTIVITÀ SENSIBILI..... | 43 |



□ Definizioni

- **“Agenti”**: i soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, iscritti alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi tenuto dall’IVASS a cui il Gruppo AXA ha contrattualmente conferito l’incarico di intermediario assicurativo.
- **“Attività Sensibili”** o **“Attività a rischio”**: le attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati contemplati dalla normativa e richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.
- **“Autorità di Vigilanza”** o **“AA.VV.”**: Garante per la Protezione dei Dati Personali (Garante Privacy), Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), ecc.
- **“Capogruppo”**: AXA Assicurazioni S.p.A. (capogruppo assicurativa).
- **“Compagnia”**: le Società assicurative appartenenti, direttamente o indirettamente, al Gruppo AXA Italia.
- **“Società”** o **“Società del Gruppo”**: le Società appartenenti, direttamente o indirettamente, al Gruppo AXA Italia e, in particolare, ai fini del presente documento: AXA Assicurazioni S.p.A., AXA Italia Servizi S.c.p.A., AXA MPS Vita S.p.A., AXA MPS Danni S.p.A., QUIXA Assicurazioni S.p.A. e AXA Caring S.r.l.
- **“Codice delle Assicurazioni Private”** o **“CAP”**: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni.
- **“Destinatari”**: sono, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, i dirigenti, anche di fatto, i dipendenti, i collaboratori esterni (agenti, periti, consulenti, legali, fiduciari e fornitori), gli intermediari assicurativi ed i partner commerciali nei limiti dello svolgimento di attività nelle aree sensibili.
- **“Dipendenti”**: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con il Gruppo AXA, ivi compresi i dirigenti, nonché i dipendenti in regime di somministrazione di lavoro che prestano la propria attività presso il Gruppo (cd. lavoratori interinali).
- **“Distaccati”**: lavoratori messi a disposizione da parte del datore di lavoro (distaccante) verso un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
- **“D.lgs. n. 231/2001”** o il **“Decreto”**: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) e successive modifiche e integrazioni.
- **“D.lgs. 231/2007”**: Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e successive modifiche e integrazioni.
- **“Facilitatore”**: Persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata” (ex D.lgs. 24/2023).
- **“Gruppo”** o **“Gruppo AXA”**: il Gruppo assicurativo AXA ITALIA¹ ai sensi degli artt. 82 e ss. del CAP.
- **“Linee Guida ANIA”**: le linee guida elaborate dall’ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per il settore assicurativo ex articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001 (ed, in particolare, il documento di riferimento è la bozza datata 12 aprile 2006), e i “Suggerimenti operativi per le imprese di

¹ [Albo Gruppi IVASS](#)



assicurazione in materia di responsabilità amministrativa di cui al d.lgs. 8.6.2001, n. 231” allegati al citato documento ANIA.

- **“Linee Guida Confindustria”**: Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione e Gestione ex D. lgs. 231/2001 emanate dal Gruppo di lavoro sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di Confindustria, approvate a giugno 2004 e aggiornate da ultimo nel giugno 2021;
- **“Modelli”**: i modelli di organizzazione, gestione e controllo delle Società del Gruppo, predisposti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.
- **“Organismo di Vigilanza” o “Organismo” o “OdV”**: l’organismo interno delle Società del Gruppo AXA preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001.
- **“P.A.”**: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.
- **“Partner”**: Controparti contrattuali del Gruppo AXA, ovvero sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui le Società del medesimo Gruppo addivengano ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
- **“Responsabile della segnalazione”**: soggetto/struttura organizzativa (nominato dall’Organo con funzione di supervisione strategica) che ha il compito di assicurare l’integrità nello svolgimento del procedimento di gestione delle segnalazioni in conformità alle normative in vigore e, in particolare, di ricevere, esaminare e valutare le segnalazioni, dando seguito a tutte le azioni necessarie/opportune;
- **“Segnalante”**: persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo (ex. D.lgs. 24/2023); **“Segnalato”**: soggetto indicato nella segnalazione come presunto autore (o, comunque, coinvolto) della violazione dichiarata;
- **“Segnalazione (Whistleblowing)”**: comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni (ex. D.lgs. 24/2023).
- **“Sistema di Controllo Interno (S.C.I.)”**: l’insieme coordinato delle strutture organizzative, attività, regole, attuate – su impulso dell’Organo di supervisione Gerarchica (Consiglio di Amministrazione - C.d.A.), finalizzato ad effettuare ogni verifica e/o controllo idoneo alla (-) efficienza ed efficacia delle operazioni gestionali; (-) attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso terzi sia all’interno; (-) conformità alle Leggi, ai regolamenti, alle norme e alle politiche interne.
- **“Soggetti apicali”**: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Compagnia o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (art. 5, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 231/2001).
- **“Soggetti sottoposti”**: le persone assoggettate alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali. (art. 5, comma 1, lett. b) d. lgs. n. 231/2001).
- **“Terzi”**: soggetti che pur non appartenendo al Gruppo AXA, in forza di rapporti contrattuali, prestano la loro collaborazione alle Società del Gruppo per la realizzazione delle proprie attività.
- **“TUF”**: Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*) e successive modifiche e integrazioni.
- **“Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”**: Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, concernente l’attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche.



SEZIONE I: PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

1.1. I destinatari dei Modelli

Le prescrizioni contenute nei Modelli integrano i regolamenti aziendali e si fondano sui principi etici in essere, applicandosi a quanti svolgono, anche di fatto, rispettivamente (i) funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nelle Società del Gruppo, nonché (ii) ai dipendenti delle medesime, ivi compresi quelli distaccati (ii.a) all'estero/dall'estero o (ii.b) presso Società del Gruppo per lo svolgimento dell'attività, nonché (iii) a coloro i quali, pur non appartenendo alle Società del Gruppo, operano su mandato della medesima.

I consulenti, i collaboratori ed i fornitori sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D. Lgs. 231/2001 e dei principi etici e di comportamento adottati dalle Società del Gruppo, attraverso la documentata presa visione dei Principi di deontologia.

Ai consulenti ed ai collaboratori si estendono altresì le regole ed i principi di controllo contenuti nei protocolli dei Modelli, relativi alla specifica area di attività.

Le Società del Gruppo richiedono ad eventuali partner il rispetto delle prescrizioni dettate dal D. Lgs. 231/2001 e dei principi etici e di comportamento adottati, tramite apposite clausole contrattuali e provvedono a verificare se i principi etici su cui si basano le attività dei partner medesimi risultino collimanti con quelli di cui al Codice etico e di Compliance AXA.

1.2. La responsabilità "amministrativa"

Mediante il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300² è stata dettata la disciplina della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato", che si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle Società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto ha introdotto la detta responsabilità amministrativa degli enti in aggiunta alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. Secondo la disciplina introdotta dal Decreto, infatti, gli enti possono essere ritenuti responsabili per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio degli stessi enti, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001)³ e, quindi, in via diretta ed autonoma, sono soggetti a determinate sanzioni amministrative in relazione ai reati ascritti ai citati soggetti.

Tale responsabilità, sostanzialmente, mira a coinvolgere nella sanzione di determinati illeciti il patrimonio degli enti coinvolti e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci di Società, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della propria Società.

² La legge 29 settembre 2000, n. 300, nel delegare al governo la definizione di un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti e delle Società, ha ottemperato agli obblighi previsti da alcuni protocolli e convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, relative alla responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato, tra le quali la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995) e relativo primo Protocollo (Dublino, 27 settembre 1996), la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (Bruxelles, 26 maggio 1997), la Convenzione OCSE contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

³ Art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001: "Responsabilità dell'ente – L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

1.3.1 “reati presupposto”

In base al Decreto, l’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati da specifiche disposizioni normative.

Quanto ai reati, la cui commissione può implicare una diretta responsabilità dell’ente, deve porsi in rilievo come l’originaria formulazione del Decreto prevedesse i soli reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del Decreto medesimo) e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24).

Per effetto di provvedimenti normativi successivi, il novero dei reati è stato successivamente ampliato, sino a ricomprendere: i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-bis), i delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter), i reati di peculato concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (art. 25), i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis), i delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1), i reati societari (art. 25-ter), i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater), i reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1), i delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies), i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies) ed i relativi illeciti amministrativi (art. 187-quinquies T.U.F.), i reati transnazionali di cui alla legge 146/2006 (art. 10), i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies), nonché i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio (art. 25-octies), i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1), i delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies), l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies), i reati ambientali (art. 25-undecies), il reato contro l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies), i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies), i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies), i reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) e i reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies), i delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septies-decies), i reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (25-duodevicies).

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto meglio specificato nell’**Allegato 1** del presente Modello “**Elenco Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001**”.

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dalla normativa de qua.

1.4. Elementi chiave del Decreto e natura della responsabilità

Il Decreto ha introdotto un nuovo tipo di responsabilità a carico degli enti, rendendo applicabili sanzioni, in via diretta ed autonoma, in relazione a reati, commessi nel loro “interesse” o nel loro “vantaggio”, da soggetti ad essi funzionalmente legati ai sensi dell’art. 5 del Decreto.

La responsabilità degli enti e delle Società è indipendente da quella delle persone fisiche che hanno realizzato materialmente il fatto nell’interesse o a vantaggio della Società stessa, sussistendo anche quando l’autore del reato non è stato identificato, o non è imputabile, e quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

La responsabilità amministrativa della Società è, tuttavia, esclusa se la Società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni di categoria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il D. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro ha previsto, all'art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione), che il Modello idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale Modello, ai sensi del citato d. lgs. n. 81/2008, deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Per quanto attiene alla natura di "responsabilità amministrativa" ex d.lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al Decreto sottolinea la "nascita di un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia".

Il d. lgs. n. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle Società di tipo "amministrativo" – in ossequio al dettato dell'art. 27 della nostra Costituzione⁴ – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale".

La Società è, quindi, responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso*" (di seguito definiti soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (c.d. "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza"; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001), se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi⁵.

⁴ Art. 27 comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana: "La responsabilità penale è personale".

⁵ Art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001: "Responsabilità dell'ente – L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

1.5. Le sanzioni previste

Il d.lgs. n. 231/2001 prevede a carico della Società, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, una serie articolata di sanzioni, classificabili in quattro tipologie:

- **sanzioni pecuniarie** (artt. 10 - 12 d.lgs. n. 231/2001). Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre, anche nel caso in cui la Società ripari alle conseguenze del reato stesso. La sanzione pecuniaria ha natura esclusivamente afflittiva e non risarcitoria; dunque, è diretta a punire la Società e non a risarcire il danno.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della Società nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società;
- **sanzioni interdittive** (artt. 13 - 17 d.lgs. n. 231/2001). Tali sanzioni, il cui effetto è quello di paralizzare o ridurre l’attività della Società⁶, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (non superiore a sette anni con riferimento alle ipotesi di corruzione) a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione all’esercizio dell’attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In luogo dell’irrogazione della sanzione interdittiva, il giudice può disporre la prosecuzione dell’attività della Società da parte di un commissario nominato dal giudice (ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni interdittive possono applicarsi solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la Società ha tratto dal reato un profitto di “rilevante” entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- sono stati commessi altri precedenti illeciti 231 dello stesso tipo di quelli accertati dal giudice;
- **pubblicazione della sentenza** (art. 18 d.lgs. n. 231/2001);
- **confisca** (art. 19 d.lgs. n. 231/2001): si tratta della confisca del profitto che la Società ha tratto dal reato.

Con specifico riferimento all’esercizio dell’attività assicurativa, l’art. 266 (Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato) del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 stabilisce che le sanzioni interdittive di cui alle sopra indicate lettere a) e b) non possono essere applicate alle imprese di assicurazione o di riassicurazione in via cautelare, ma solo con la sentenza di condanna.

Il giudice non può, quindi, disporre nei confronti di tali imprese la prosecuzione dell’attività sociale da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, possibilità che è, in generale, prevista dal Decreto per tutti gli enti.

⁶ Si precisa che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, “Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente”.

Tali norme si applicano, in quanto compatibili, alle sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.

L'IVASS viene coinvolto in tutto il procedimento, partendo dalla fase di accertamento dell'illecito amministrativo fino alla fase esecutiva della sanzione.

1.6. La responsabilità della Società

Il Decreto ha diversificato il sistema di responsabilità della Società a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

1.6.1. Soggetti in posizione apicale

Quando il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, la responsabilità della Società è presunta. La stessa Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa" provando la sussistenza dei seguenti requisiti (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 231/2001):

- l'adozione da parte dell'organo dirigente e l'efficace attuazione, prima della commissione del fatto, di un Modello di organizzazione, di gestione e di controllo idoneo a prevenire reati previsti dal Decreto (di seguito "Modello");
- l'affidamento a un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito "Organismo" o "Organismo di Vigilanza") del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- l'elusione fraudolenta del Modello da parte delle persone che hanno commesso il reato;
- l'assenza di omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.6.2. Soggetti sottoposti a direzione o vigilanza del soggetto apicale

Quando il reato è stato commesso da soggetto sottoposto a direzione o vigilanza del soggetto apicale, l'onere probatorio è, a differenza di quanto visto nel primo caso, a carico dell'autorità giudiziaria.

La Società è ritenuta responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. L'inosservanza di tali obblighi è, comunque, esclusa se la stessa Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi che preveda, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2. I Modelli di organizzazione, gestione e controllo del Gruppo AXA Italia

2.1. L'opportunità di adottare i Modelli e la loro applicazione nel "contesto di Gruppo"

La decisione di adottare dei Modelli, oltre a rappresentare un sistema di prevenzione dalla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale delle Società del Gruppo che rientra nel quadro di un impegno più generale che il Gruppo AXA, e le Società che ne fanno parte, hanno assunto sia nei confronti dei propri azionisti, clienti, dipendenti, fornitori e concorrenti sia nei confronti di quanti siano interessati all'attività delle Società del Gruppo.

L'introduzione dei nuovi Modelli permette, infatti, di consolidare e rafforzare:

- la cultura dell'integrità aziendale, riducendo i rischi legali connessi a comportamenti non etici e favorendo la fidelizzazione dei dipendenti;
- la credibilità verso gli stakeholder (clienti, fornitori, collaboratori, ambiente, azionisti e Società civile) e le istituzioni pubbliche, potenziando la reputazione aziendale;
- la diffusione dell'eticità del business, promuovendo la cultura del controllo;
- la trasparenza nella comunicazione interna ed esterna, riducendo la conflittualità sociale e favorendo l'allineamento dei comportamenti individuali alle strategie ed agli obiettivi aziendali.

L'adozione dei Modelli rappresenta dunque uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto delle Società del Gruppo, a svolgere le proprie attività con comportamenti corretti e lineari, al fine di prevenire e ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

L'attività di aggiornamento dei Modelli prevede sia (i) le nuove fattispecie di reato introdotte dal Decreto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, i delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i delitti informatici e di trattamento illecito dei dati, i reati ambientali, il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, i reati tributari), al fine di individuare le possibili fattispecie a rischio di non conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile; (ii) l'aggiornamento dei Modelli in ottica di Gruppo, quindi, considerando di porre a fattor comune protocolli, presidi e circolarità informativa, per quanto possibile e nel mantenimento delle singole autonomie operative e specificità operative e societarie; sia anche (iii) gli eventuali mutamenti organizzativi intervenuti nel tessuto aziendale delle Società del Gruppo

2.2. Le modalità di predisposizione

Nella predisposizione dei Modelli si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nelle Società del Gruppo, in quanto ritenuti valide misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Il contesto organizzativo delle Società del Gruppo è costituito dall'insieme di regole, strutture e procedure che ne garantiscono il funzionamento; sistema di controllo interno (S.C.I.) quale insieme coordinato di strutture organizzative, attività, regole, attuate – su impulso dei Consigli di Amministrazione (quali Organi di Supervisione strategica) - dalle funzioni di Alta Direzione e dal personale delle Società. In specie, si tratta dunque di un sistema estremamente articolato che è definito e verificato internamente, anche al fine di rispettare le previsioni normative a cui le stesse Società del Gruppo sono sottoposte in qualità di soggetti vigilati.

È dunque evidente che tale complesso di norme, nonché la sottoposizione all'esercizio costante della vigilanza da parte delle Autorità preposte, costituiscono anche un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli enti.



Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali e ad effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, le Società del Gruppo hanno individuato:

- le regole di corporate governance;
- i regolamenti interni e le policy aziendali;
- i principi etici di Gruppo;
- il sistema dei controlli interni;
- il sistema di poteri e delle deleghe.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nei presenti Modelli, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che gli stessi intendono integrare e che tutti i soggetti destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con le Società del Gruppo. Nei paragrafi che seguono si intendono illustrare, per grandi linee, esclusivamente i principi di riferimento della Codice etico e di Compliance AXA e il sistema dei controlli interni, rimandando alla documentazione interna per maggiori dettagli su ciascuno strumento di controllo enucleato.

2.2.1. Codice etico e di Compliance AXA

A conferma dell'importanza attribuita ai profili etici ed a coerenti comportamenti improntati a rigore e integrità, le Società del Gruppo hanno adottato una Codice etico e di Compliance AXA.

Il Codice etico e di Compliance AXA rende espliciti i fondamenti della cultura aziendale e i valori di riferimento dai quali fa derivare regole concrete di comportamento verso tutti i soggetti interni ed esterni, che hanno direttamente o indirettamente una relazione con le Società del Gruppo: i clienti, gli azionisti e i collaboratori, in primo luogo, ma anche i fornitori, i partner commerciali, la comunità, i territori e l'ambiente in cui opera.

2.2.2. Il framework Anticorruzione

Il Gruppo AXA Italia ha adottato e implementato specifici principi, previsioni e misure volti a far prevalere i valori fondamentali di onestà e integrità e a promuovere la cultura della compliance, secondo cui fra l'altro la corruzione non è mai ammessa ("tolleranza zero nei confronti della corruzione").

Secondo tale assunto, il Gruppo AXA Italia è fortemente impegnato nel rispettare tutte le legislazioni e le normative in materia di anticorruzione che si concreti in qualsivoglia condotta attiva e passiva - anche attuata per interposta persona e/o anche mediante promessa e/o anche nella forma di istigazione alla corruzione (inclusi i cosiddetti pagamenti "incentivanti"), ovunque svolga la propria attività e nei confronti di qualsivoglia controparte (pubblica o privata).

In tal senso, sono adottate specifiche misure volte alla mitigazione dei rischi di corruzione, anche attraverso la presenza di uno specifico presidio Anticorruzione nell'ambito della Funzione Compliance & data Protection di AXA Assicurazioni Italia, che agisce in coerenza con le linee guida di Gruppo in materia.

Sono, inoltre, previste specifiche iniziative di diffusione della cultura e formazione anticorruzione a tutto il personale, nonché attività periodiche di assessment dei rischi, flussi informativi e reporting.

Tale framework amplia e sviluppa, in chiave anticorruzione, il sistema dei controlli definiti nel presente Modello, coprendo anche le esigenze di contrasto dei fenomeni corruttivi non ascrivibili alle fattispecie di reato corruttive rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

I due framework (anticorruzione e 231/01) sono coordinati e raccordati attraverso:

- la presenza della Funzione Compliance & Data Protection di AXA Assicurazioni Italia nell'attuale composizione dell'Organismo di Vigilanza;



- i documenti di Risk Assessment & Gap Analysis in cui è stato apposto il “flag ABC” per il raccordo tra i principi di controllo per la prevenzione dei rischi di cui al D.Lgs. 231/01 e quelli per la prevenzione della generalità dei fenomeni corruttivi, al fine di garantirne una gestione coordinata nell’ambito della quotidiana operatività aziendale sulle attività a rischio potenzialmente impattate da rischi corruttivi;
- lo scambio di flussi informativi e rendicontazione periodica;
- le iniziative di People Culture (e.g. awareness, training, Board Education);
- la previsione di un sistema di segnalazione, in coerenza con la normativa whistleblowing.



3. I Modelli delle Entità del Gruppo AXA

3.1.1. Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni

Le Società del Gruppo, per garantire una sana e prudente gestione, coniugano la profittabilità dell'impresa con un'assunzione dei rischi consapevole e con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza e trasparenza.

Pertanto, le Società del Gruppo, in linea con la normativa di legge e di vigilanza, si sono dotate di un sistema integrato di controlli interni idoneo a rilevare, misurare e verificare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale.

Il sistema dei controlli interni è insito nell'insieme di regole, procedure e strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

Il sistema dei controlli interni è delineato da un'infrastruttura documentale (impianto normativo) che permette di ripercorrere in modo organico e codificato le linee guida, le procedure, le strutture organizzative, i rischi ed i controlli presenti in azienda, recependo, oltre agli indirizzi aziendali e le indicazioni degli Organi di Vigilanza, anche le disposizioni di legge, ivi compresi i principi dettati dal D.Lgs. 231/2001.

L'impianto normativo è costituito da documenti che sovrintendono al funzionamento delle Società del Gruppo e da norme più strettamente operative che regolamentano i processi aziendali, le singole attività e i relativi controlli.

Più nello specifico le regole aziendali disegnano soluzioni organizzative che:

- assicurano una sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitano situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- sono in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi;
- consentono la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;
- assicurano sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscono che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione di controllo interno o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza.

Inoltre, le soluzioni organizzative aziendali prevedono attività di controllo a ogni livello operativo che consentano l'univoca e formalizzata individuazione delle responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate.

Le Società del Gruppo, in coerenza con le indicazioni delle Autorità di Vigilanza e in via "generale", hanno individuato le seguenti quattro macro tipologie di controllo:

- controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento dell'operatività quotidiana e delle singole transazioni. Di norma tali controlli sono effettuati dalle strutture produttive o incorporati nelle procedure informatiche, ovvero eseguiti nell'ambito delle attività di back office;
- controlli sulla gestione dei rischi, che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di



controllare la coerenza dell'operatività delle singole strutture produttive con gli obiettivi di rischio rendimento assegnati. Essi sono affidati di norma a strutture diverse da quelle produttive;

- controlli di conformità/ antiriciclaggio, costituiti da politiche e procedure in grado di individuare, valutare controllare e gestire il rischio conseguente al mancato rispetto di leggi, provvedimenti delle Autorità di Vigilanza e norme di autoregolamentazione, nonché di qualsiasi altra norma applicabile alle Società del Gruppo;
- revisione interna, volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Essa è condotta da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive.

Nello specifico, il sistema dei controlli interni del Gruppo AXA è costituito e viene così identificato:

- il “Codice etico e di compliance AXA” che definisce i valori fondamentali, i principi guida e i comportamenti attesi dai collaboratori AXA⁷;
- la Politica sul sistema normativo interno, che definisce il sistema normativo interno del Gruppo AXA Italia, identificando le tipologie documentali adottabili dalla Capogruppo e dalle Società controllate, nonché il relativo processo di produzione e gli attori coinvolti con le relative responsabilità. Il sistema normativo mira a responsabilizzare le diverse Funzioni sulla normativa interna di loro competenza, a garantire la coerenza interna del Corpo Normativo del Gruppo AXA Italia e la conformità rispetto alla normativa esterna, sia locale che internazionale;
- l’Internal Control Policy, che descrive il sistema di controllo interno idoneo a fornire una ragionevole garanzia al *senior management* e al Consiglio di Amministrazione in merito al raggiungimento di obiettivi di efficacia ed efficienza delle operazioni, l'affidabilità della rendicontazione finanziaria e non finanziaria e la conformità alle leggi vigenti, regolamenti e politiche;
- la Politica di conformità alle norme, che definisce e formalizza, in coerenza con quanto stabilito dall’AXA Group Compliance Governance Policy, dal Codice Etico e di Compliance AXA, dal Codice di Condotta Anticorruzione, dagli AXA Group Standards e dalla normativa nazionale ed europea di riferimento, i principi generali per garantire la conformità alle norme e le direttive in materia di conformità alle norme, con indicazione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti;
- la Politica ed il Codice di Condotta Anticorruzione, che sanciscono i principi di condotta e le regole da adottare per la gestione delle attività quotidiane, nonché le procedure e la documentazione operativa che definisce i controlli da eseguire nelle attività di Due Diligence Anticorruzione su Clienti persone giuridiche, intermediari, fornitori, *sponsee* e beneficiari delle donazioni;
- le regole per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo Fornitori, a garanzia di comportamenti reciprocamente fondati sull’etica professionale e responsabilità sociale;
- il presente Modello;
- il Modello organizzativo per la protezione dei dati personali del gruppo (cd. Modello Privacy), tramite il quale AXA definisce specifici ruoli e responsabilità nel trattamento dei dati personali e prevede l’adozione di misure organizzative e tecniche per la protezione dei dati personali di cui è titolare AXA;
- le specifiche direttive adottate dalla Capogruppo per garantire la conformità alla normativa, la protezione dei dati personali ed in tema di esternalizzazioni, e per disciplinare altri aspetti del sistema dei controlli interni;
- le pratiche di “gestione delle performance” (su tutta la popolazione del Gruppo) e di “remunerazione” (per la popolazione del Gruppo con retribuzione variabile) che si basano su un processo di assegnazione di obiettivi personali e di relativi feedback per il loro raggiungimento.

Le Società del Gruppo, al fine di rafforzare il sistema dei controlli interni, si sono dotate di prassi e procedure di controllo a livello di funzione aziendale che sono in linea generale formalizzate in disposizioni di compliance, procedure, circolari interne, circolari esterne, variazioni organizzative e note operative validate da un sistema approvativo interno e comunicate con apposite informative.

⁷ Tutte le Società del Gruppo AXA, i loro amministratori, dirigenti e dipendenti nonché i loro agenti e altro personale che collabori con AXA.



Il monitoraggio delle attività operative, degli andamenti tecnici e della compliance è svolto in prima analisi dalle strutture centrali e periferiche attraverso controlli operativi e analisi di Key Performance Indicators appositamente costruiti.

Lo strumento fondamentale con cui l'Alta Direzione garantisce la separazione dei compiti, con particolare riguardo al personale incaricato del controllo rispetto a quello con compiti operativi, è rappresentato dall'inquadramento nella struttura organizzativa, dal ruolo loro assegnato e dal sistema delle deleghe e dei poteri.

In ambito Solvency II, nel corso del 2014 sono state finalizzate le attività per l'implementazione del framework di controllo sulle elaborazioni attinenti il Modello Interno per la parte quantitativa (Pillar I), consolidando i controlli sulle risorse finanziarie disponibili (AFR) ed avviando e portando a termine il processo di implementazione dei controlli sui processi di calcolo del requisito di capitale (STEC).

I presidi di controllo sono stati inoltre estesi anche alla parte qualitativa legata ai processi operativi e di governance (Pillar II) per garantire una copertura completa dei vari ambiti del Modello Interno.

Il presidio garantito dall'unità organizzativa IFC (Internal Financial Control), in quanto seconda linea di difesa, è parte integrante del monitoraggio di controllo dei rischi della compagnia. Nell'ambito di tale modello, il team IFC supporta le varie funzioni di linea per una corretta esecuzione e gestione dei controlli ad esse affidati.

□ *Attività aziendali in outsourcing*

A seguito dell'entrata in vigore, da ultimo, del Regolamento IVASS n. 38, le Società del Gruppo hanno provveduto a rafforzare il sistema dei controlli interni sulle attività affidate a terzi, attraverso:

- l'adozione e diffusione della *"Politica di esternalizzazione ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018 conforme alla Direttiva 2009/138/CE e agli atti delegati"*, per la gestione delle attività esternalizzate e le comunicazioni all'IVASS;
- la comunicazione all'Autorità di Vigilanza delle attività e funzioni esternalizzate, nei tempi previsti dalla normativa e recepiti nella predetta *"Politica di esternalizzazione ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018 conforme alla Direttiva 2009/138/CE e agli atti delegati"*;
- l'adozione e diffusione della Procedura *"Outsourcing- Governance e gestione delle attività aziendali delegate a terzi"* che disciplina il ricorso all'esternalizzazione di attività lavorative verso fornitori terzi o l'internalizzazione di attività precedentemente delegate a terzi e ne definisce la governance nel rispetto della normativa vigente e delle Policy previste dal Gruppo;
- l'istituzione della funzione di Outsourcing Monitoring deputata a monitorare le esternalizzazioni operate dalle Società e a fornire evidenze periodiche all'Alta Direzione;
- la nomina dei Responsabili delle attività di Controllo sulle attività Esternalizzate (RCE), destinatari dei rapporti trimestrali degli uffici di Outsourcing Monitoring e chiamati a indirizzare la risoluzione di eventuali criticità;
- la definizione di linee guida procedurali da rispettare per la stipula e gestione dei contratti di outsourcing (ad esempio, SLA, KPI) e di presidi contrattuali da inserire in tutti gli accordi di esternalizzazione (tra cui, in via esemplificativa, clausole relative all'esercizio della facoltà di recesso, rinegoziazione, modifica).

□ *Revisione Interna*

L'attività svolta dalla Funzione Corporate Audit è concepita come un'attività indipendente ed obiettiva di assurance e consulenza, finalizzata a verificare l'esistenza e l'idoneità dei processi gestionali e delle procedure organizzative nonché il funzionamento ed il rispetto delle procedure operative di controllo



interno, permettendo e facilitando il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema dei controlli interni.

La Funzione Corporate Audit supporta il management nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale e sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di controllo, gestione dei rischi e corporate governance.

L'area di competenza della Funzione Corporate Audit si estende a tutte le Società del Gruppo.

Le attività che la Funzione Corporate Audit presta alle Società del Gruppo sono regolamentate da apposito contratto di outsourcing che disciplina gli aspetti più importanti della prestazione e precisamente:

- obiettivi, metodologie e frequenza dei controlli;
- modalità e frequenza dei rapporti con il Consiglio di Amministrazione e l'Alta Direzione;
- possibilità di riconsiderare le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche di rilievo nell'operatività e nell'organizzazione della Società;
- accesso completo ed immediato dell'IVASS all'attività ed alla documentazione prodotta dai soggetti terzi.

Al fine di garantire la totale indipendenza ed autonomia della Funzione Corporate Audit, essa dipende gerarchicamente dal Consiglio di Amministrazione (delibera del 25/02/2009).

3.2. Linee Guida

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001 prevede "I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

L'ANIA ha elaborato, nella forma di "Linee guida", un "codice" per il settore assicurativo, onde offrire alle imprese un modello di riferimento che consenta alle imprese stesse una maggiore sicurezza sulla idoneità dei propri "modelli di organizzazione e di gestione" a svolgere la necessaria funzione di prevenzione rispetto alla commissione dei reati e degli illeciti considerati dal decreto e quindi a esonerarle, nell'eventualità di casi concreti, dalla predetta responsabilità, fermo sempre l'accertamento nel merito da parte dell'organo giudicante. In un separato documento, distinto dalle "linee guida" ma di supporto a queste, sono riportate le disposizioni di legge relative ai singoli reati e illeciti che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli "enti", corredate di un commento tecnico-giuridico e di una ponderazione circa il loro impatto sulle imprese di assicurazione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Il Decreto prevede che il Modello possa essere redatto in conformità a codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Le Società del Gruppo hanno adottato un Modello che è stato redatto tenendo conto delle Linee Guida ANIA delle Linee Guida emanate da Confindustria nonché delle best practice internazionali in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

A tal fine la medesima Associazione di categoria ha proposto indicazioni volte a: i) esplicitare il concetto di modello organizzativo; ii) individuare requisiti, caratteristiche e poteri di cui deve essere dotato l'organismo di vigilanza; iii) individuare criteri per l'individuazione delle attività a rischio e le regole dirette a programmare la formazione delle decisioni in relazione ai singoli reati da prevenire; iv) indicare regole di pubblicità e diffusione dei modelli organizzativi; v) creare un sistema disciplinare adeguato.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida ANIA non vale di per sé ad inficiare la validità dei Modelli. Infatti, i Modelli dell'ente devono essere necessariamente redatti con specifico riferimento alla realtà concreta della Compagnia e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida ANIA, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

3.3. Definizione del Modello

Nell'implementazione dei Modelli, le Società del Gruppo hanno, infine, tratto spunto dai più autorevoli orientamenti dottrinali in materia nonché dalle indicazioni fornite dalle pronunce giurisprudenziali sino ad oggi pubblicate.

L'art. 6, comma II, lett. a) del Decreto prevede che il Modello di organizzazione e gestione dell'ente debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati". L'identificazione delle attività a rischio delle Società del Gruppo ha rappresentato, pertanto, il punto di partenza per la definizione dei Modelli.

Di seguito si riportano le diverse fasi che hanno guidato l'attività di implementazione dei Modelli:

- analisi della documentazione essenziale: raccolta della documentazione ufficiale, indispensabile alla realizzazione dell'analisi (e.g. organigramma, funzionigramma, deleghe e procure, normativa interna delle Società del Gruppo, ecc.), al fine di raggiungere un idoneo grado di conoscenza delle Società del Gruppo, sia in termini di strutture organizzative sia in termini di operatività;
- identificazione e valutazione delle attività a rischio reato e dei controlli esistenti: per ciascuna struttura delle Società del Gruppo, è stata condotta un'approfondita analisi volta, dapprima, ad identificare la totalità delle attività poste in essere e, in secondo luogo, ad identificare quelle ritenute sensibili con riferimento al richiamato Decreto. Infine, per ciascuna delle attività a rischio, sono state individuate le fattispecie di reato potenzialmente configurabili e i presidi di controllo interni (i.e., livelli autorizzativi definiti, segregazione dei compiti, attività di controllo e monitoraggio, tracciabilità delle operazioni) delle Società del Gruppo, valutando l'efficacia degli stessi;
- predisposizione delle Mappature delle attività a rischio e dei relativi controlli: le risultanze dell'analisi soprarichiamata, sono state formalizzate all'interno di appositi documenti di lavoro;
- redazione dei Protocolli: in ultimo, si è proceduto con la redazione, per ciascuna delle strutture organizzative prese a riferimento, di un protocollo, contenente la puntuale indicazione delle attività a rischio, delle fattispecie di reato, dei principi di condotta nonché degli strumenti di controllo esistenti.

3.4. La struttura

I Modelli sono costituiti da una "Parte Generale" e da una "Parte speciale", nonché dai relativi allegati, che si considerano parte integrante del Modello.

La "Parte Generale" contiene le regole e le considerazioni di carattere generale dei Modelli che descrivono, oltre che l'insieme delle informazioni generali riguardanti il profilo organizzativo del Gruppo e i principi etici e di Corporate Governance, anche il processo di definizione ed i principi di funzionamento del Modello di Organizzazione e Gestione, nonché i meccanismi di concreta attuazione dello stesso.

La "Parte Speciale" è composta dai protocolli operativi strumentali alla previsione della commissione dei reati presupposto. In particolare, ciascun protocollo prevede un'indicazione relativa:

- alle attività a rischio individuate nel corso della fase di risk assessment;
- alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che potenzialmente potrebbero essere integrate dai Destinatari, nello svolgimento delle attività a rischio;
- alle condotte illecite, che potenzialmente potrebbero essere poste in essere dai Soggetti Apicali e/o dai Sottoposti, nello svolgimento delle attività a rischio;
- ai principi di condotta e agli strumenti di controllo adottati dalle Società del Gruppo, ossia l'insieme dei principi, delle regole e delle procedure di controllo finalizzato a prevenire, ovvero, mitigare la commissione delle predette fattispecie di reato.



I presenti Modelli sono stati elaborati tenendo conto della struttura e delle attività concretamente svolte da ciascuna Società del Gruppo, nonché della natura e dimensione delle loro organizzazioni.

3.5. Piano di formazione e comunicazione

Al fine di dare efficace attuazione ai Modelli adottati, anche in adesione di quanto previsto dalle Linee Guida ANIA e da quelle ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria, i Modelli sono comunicati ai dipendenti e a quanti, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendenti, operano per il conseguimento degli obiettivi delle Società del Gruppo svolgendo attività nelle aree definite come sensibili. L'attività di informazione concernente i contenuti ed i principi dei Modelli, diversamente caratterizzata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è improntata a completezza, tempestività, accuratezza e continuità al fine di consentire la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare.

Gli strumenti che le Società del Gruppo hanno adottato per effettuare una comunicazione efficace sono i seguenti:

- i contenuti ed i principi dei Modelli sono portati a conoscenza dei dipendenti sia con la possibilità di accedere alla consultazione del documento direttamente sull'intranet aziendale, sia tramite presa visione del documento cartaceo affisso nelle bacheche aziendali, sia attraverso percorsi formativi che le Società del Gruppo organizzano. Tutte le procedure aziendali sono raccolte in un'apposita sezione dei portali delle Società del Gruppo, denominata "Procedure", accessibile via intranet. La sezione contiene anche le procedure specificatamente predisposte per il presidio delle aree sensibili, la cui elaborazione ed aggiornamento sono eseguiti in armonia con la Politica sul sistema normativo interno approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- copie in formato elettronico delle versioni integrali dei documenti illustrativi dei Modelli sono rese disponibili ai componenti degli organi sociali;
- un estratto dei Modelli è fornito agli altri soggetti, diversi da quelli sopra indicati, che intrattengono con le Società del Gruppo rapporti di collaborazione contrattualmente regolati coinvolti nello svolgimento di attività sensibili, con particolare attenzione a quanti sono soggetti alla funzione o alla vigilanza delle Società del Gruppo;
- il Modello Parte Generale è disponibile al pubblico nel sito istituzionale sezione Corporate Governance.

3.6. Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo AXA ITALIA

Nell'ambito dei gruppi societari, rimangono fermi i principi dell'autonomia e delle responsabilità proprie di ciascuna impresa.

Conseguentemente, ciascuna Società del Gruppo è tenuta ad adottare un proprio Modello. È possibile tuttavia che, all'interno del Gruppo, vengano adottate forme di comportamento sostanzialmente univoche, pur nel rispetto delle peculiarità connesse ai diversi settori di business di appartenenza dei singoli enti.

In linea con tale impostazione, le Società del Gruppo, soggette al Decreto, si sono dotate di un proprio Modello in linea con le prescrizioni del Decreto stesso.

Ciascuna Società del Gruppo cura l'adozione e il periodico aggiornamento del Modello.

4. L'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del Decreto, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di illeciti da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;



- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo⁸.

L'affidamento a tale Organismo dei suddetti compiti, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto.

4.1.1 requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere in possesso di un profilo professionale e personale tale da garantire che l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta non possano esserne pregiudicate.

L'OdV e i suoi membri non possono ricevere deleghe gestionali e/o compiti di carattere operativo all'interno della Società che possano determinare situazioni di conflitto con i compiti ed attività ai medesimi attribuiti. I componenti dell'OdV dovranno essere esenti da cause di incompatibilità e conflitti di interessi tali che possano minarne l'indipendenza e la libertà d'azione e di giudizio.

Ai fini del rispetto delle regole sopra identificate e per una più puntuale identificazione delle stesse, in caso di sussistenza di potenziali attribuzioni che possano – anche in astratto – trovarsi in conflitto con quanto precede, il componente dell'OdV sarà tenuto a darne immediata notizia affinché possa essere espressa una puntuale valutazione da parte dell'Organismo stesso, anche assunte le informazioni utili e/o necessarie, fornendo debita "tracciabilità" dell'esito della determinazione assunta.

È altresì necessario garantire che ciascuno dei membri dell'OdV abbia, oltre che qualità professionali, anche qualità personali tali da renderli idonei a svolgere il compito loro affidato, mediante apposita dichiarazione di sussistenza dei requisiti da rendersi all'atto di accettazione della nomina e, in ogni caso, nell'ipotesi di una rinnovazione della dichiarazione stessa.

In particolare, i requisiti che l'OdV, in quanto tale, deve possedere e che devono caratterizzare la sua azione, sono i seguenti:

Autonomia e indipendenza

Al fine di garantire all'OdV piena autonomia di iniziativa è previsto che l'OdV:

- sia dotato dal CdA delle risorse necessarie all'espletamento dei suoi compiti;
- sia privo di compiti operativi e non si ingerisca in alcun modo nella operatività della Società;
- non sia soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria sia a livello direttivo che in relazione ai responsabili di unità di business;
- possa accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- possa avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture aziendali e di consulenti esterni;
- determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle, riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Professionalità

⁸ La Relazione illustrativa al Decreto afferma, a tale proposito: "L'ente (...) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a preconstituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (...) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (...)".



L'OdV garantisce un'adeguata professionalità, intesa come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere di controllo che di supporto consulenziale.

La competenza professionale è assicurata dalla conoscenza sia della normativa di settore, delle procedure e dei processi aziendali, nonché dei principi generali in materia di controllo e di gestione dell'organizzazione, con specifico riferimento ai rischi anche di natura penale, incluse le tecniche di analisi e valutazione, nonché quanto necessario per il migliore svolgimento delle attività di competenza.

Continuità di azione

Al fine di garantire una efficace attuazione del Modello, l'OdV è un organismo dedicato esclusivamente allo svolgimento dei compiti assegnati, che svolge con costanza la propria attività senza attribuzione di altre funzioni.

L'OdV definisce, con proprio atto, un programma annuale di verifiche sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico e del Modello.

Onorabilità ed assenza di conflitti di interessi

Nel corso del proprio incarico, l'OdV ha l'obbligo di:

- assicurare la realizzazione dei compiti assegnati con onestà, obiettività ed accuratezza;
- garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e comportamentali della Società;
- non accettare doni o vantaggi di altra natura dalla Società, dai suoi dipendenti, clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali la Società intrattiene rapporti, fatti salvi quelli rientranti nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato con la stessa;
- evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'OdV o dell'intera organizzazione aziendale;
- evidenziare direttamente al CdA eventuali cause che rendano impossibile o difficoltoso l'esercizio delle attività di propria competenza;
- assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. È in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla privacy o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo sia a chi le utilizza, sia a qualsiasi altra risorsa interna od esterna alla Società, ovvero ledere la professionalità e/o l'onorabilità dell'OdV, di altre funzioni aziendali o di qualsiasi altro soggetto interno od esterno alla Società;
- riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.

In tutti i casi, i membri dell'Organismo di Vigilanza non possono ricevere incarichi dalla Società né da altre Società del Gruppo AXA Italia di alcun tipo, né direttamente, né indirettamente (ad es. a soci o collaboratori di Studio) su tematiche attinenti il Decreto, l'OdV, il Modello 231/01 e affini. Eventuali pareri e/o consulenze e/o altre attività potranno essere rese dall'OdV nella sua interezza, e non dai singoli membri e, comunque, a titolo gratuito.

La violazione dell'obbligo di cui sopra comporta il venir meno del requisito di indipendenza di cui al successivo art. 3.4 e l'immediata decadenza dall'ufficio ai sensi del successivo art. 3.5.

4.2. Composizione

Il Gruppo AXA Italia ha deciso di costituire un Organismo di Vigilanza per ciascuna Società del Gruppo, con l'OdV della Capogruppo con il ruolo di coordinare gli organismi di vigilanza delle singole Società, con la finalità di armonizzare un impianto di prevenzione che metta a "fattor comune" i presidi di analisi e

mitigazione dei rischi, pur mantenendo le singole specificità operative e di autonoma responsabilità delle singole Società del Gruppo. Di seguito si riportano le regole comuni e di raccordo con l'OdV della Capogruppo.

In ottemperanza, quindi, a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto e alla luce delle indicazioni delle Linee Guida ANIA e Confindustria, i Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo hanno identificato l'Organismo di Vigilanza in un organismo collegiale, che riferisce all'organo amministrativo in tema di vigilanza sul funzionamento e sulla osservanza del Modello, così composto:

- con riferimento alla Capogruppo, l'Organismo di Vigilanza è composto da un Presidente esterno al personale della Società, dal Presidente del Collegio Sindacale, dal Responsabile Internal Audit e dal Responsabile Compliance;
- con riferimento alle Società del Gruppo, l'Organismo di Vigilanza è composto da un Presidente esterno al personale della Società, dal Responsabile Internal Audit e dal Responsabile Compliance.

4.3. Nomina

L'incarico è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, che nomina i membri sulla base dei criteri enunciati. Con l'atto di nomina, possono essere riconosciuti e stabiliti degli emolumenti all'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente dell'Organismo, scelto nell'ambito dei suoi membri, è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione; in mancanza verrà eletto dal medesimo Organismo di Vigilanza.

4.4. Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e dalla Politica *Fit&Proper* del Gruppo assicurativo AXA Italia.

In particolare, per quanto concerne i **requisiti di onorabilità**, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che:

- a) sono stati condannati con sentenza divenuta definitiva, anche se emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno dei reati tra quelli rilevanti ai fini dell'applicabilità del Decreto;
 - per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - per uno dei reati, diversi da quelli indicati come reati presupposto nel Decreto, previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa e dalle correlate norme in materia di mercati e strumenti finanziari (ad es. Unit Linked), in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - per un delitto, diverso da quelli indicati come reati presupposto nel D. Lgs. 231/2001, contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, contro l'ordine pubblico;
 - alla pena della reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo non inferiore a un anno;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal decreto legislativo n. 61/2002, diversi da quelli previsti nell'art. 25-ter del Decreto;
 - per un reato che comporti e abbia comportato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, secondo quanto previsto dall'art. 37 c.p.;
 - siano stati sottoposti a una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
- b) nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-
quater TUF così come introdotte dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62;



- c) chiamati a rivestire il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza, abbiano falsamente dichiarato l'esistenza dei requisiti per la nomina previsti dal presente Modello.

Quanto ai **requisiti di indipendenza**, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza, e se nominati decadono dal loro ufficio:

- d) coloro che intrattengano direttamente o indirettamente relazioni professionali e/o economiche con Società appartenenti al Gruppo AXA Italia sottoposte alla direzione e/o coordinamento della Società e siano incarichi/compiti/funzioni tali da poterne minare l'autonomia e indipendenza di giudizio o azione o con i relativi amministratori esecutivi;
- e) coloro che siano coniuge, il convivente, un parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado di amministratori esecutivi di Società appartenenti al Gruppo AXA Italia;
- f) gli esponenti delle Società del Gruppo AXA Italia muniti di deleghe che, anche in via di fatto, attribuiscono loro poteri gestori.

La decadenza dell'ufficio deve essere disposta a seguito di avvio di una necessaria istruttoria e la determinazione di decadenza deve essere assunta in conformità a quanto stabilito dal successivo 2.4.

Costituiscono **cause di incompatibilità** (o comunque giustificato motivo di revoca) dal ruolo di componente dell'OdV:

- g) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati al paragrafo II sub a), nonché la condanna non definitiva dell'ente, ove il componente ha rivestito la qualifica di membro dell'Organismo di Vigilanza, alle sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- h) l'applicazione su richiesta delle parti con sentenza non definitiva di pena relativa ad uno dei reati di cui al paragrafo II sub a), nonché l'applicazione su richiesta delle parti, ex art. 63 del Decreto, di una delle sanzioni ivi previste nell'articolo 9 all'ente ove il componente ha rivestito la qualifica di membro dell'Organismo di Vigilanza;
- i) l'applicazione di una misura cautelare personale;
- j) l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni.

4.5. Durata in carica, rinuncia, sostituzione e revoca dei componenti dell'OdV

I membri dell'OdV resteranno in carica per una durata pari a n. 3 (tre) esercizi, salvo diversa determinazione della delibera del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso di un esercizio un membro dell'OdV dovesse essere sostituito, il membro subentrante decadrà, unitamente agli altri membri, al termine naturale di scadenza.

Alla scadenza dell'incarico è escluso il tacito rinnovo, dovendo i membri dell'OdV essere esplicitamente riconfermati nella carica, ove ritenuto, mediante delibera consiliare.

La rinnovazione espressa dell'incarico non potrà, in ogni caso, avvenire in linea di principio per più di n. 3 (tre) mandati consecutivi, salvo motivata deliberazione del C.d.A. che ne potrà disporre la continuazione d'azione.

L'Organismo decade per la revoca o le dimissioni di tutti i suoi membri. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede, senza indugio, alla sua ricostituzione. In caso di sostituzione dell'OdV resta ferma la proroga delle proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza.

Ove un componente dell'OdV incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 2.3, il CdA, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il CdA deve revocare l'incarico.



È facoltà dei componenti dell'OdV rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, essi devono darne comunicazione al CdA della Compagnia tramite lettera raccomandata anticipata via e-mail all'indirizzo della segreteria **OdV231@axa.it**. La rinuncia avrà effetto immediato e l'Organismo di Vigilanza continuerà nella propria azione sino a nomina del nuovo componente da parte del CdA, salvi i casi di decadenza dell'OdV di seguito indicati.

È altresì rimessa al CdA la competenza ad adeguare periodicamente la struttura organizzativa e i poteri dell'OdV, apportando, su esclusiva richiesta di quest'ultimo, le modifiche e/o integrazioni proposte come necessarie.

In ogni caso:

- i componenti dell'OdV non possono essere revocati dal CdA se non per giustificato motivo (per giustificato motivo si intende: il venir meno dei requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza; il grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV; il verificarsi di una delle circostanze di cui al precedente art. 3.4);
- l'OdV si intende decaduto se vengano a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei suoi componenti.

I componenti dell'OdV devono possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza di cui al presente paragrafo. La ricorrenza e la permanenza di tali requisiti sono di volta in volta accertate dal CdA sia in sede di nomina sia durante tutto il periodo in cui il componente dell'OdV resterà in carica.

Qualora venga accertato per un membro dell'OdV il venir meno dei requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza, il membro stesso decade d'ufficio e il CdA procede senza indugio alla sua sostituzione.

È revocato il membro dell'OdV che, senza giustificato motivo (di cui ne sarà dato atto a verbale), non partecipi durante un esercizio sociale a n. 3 (tre) tre riunioni (ordinarie e/o straordinarie) dell'OdV anche non consecutive. È fatto obbligo al Presidente ovvero al membro più anziano di segnalare tempestivamente, per iscritto, tale situazione al CdA, al fine di permettere allo stesso di procedere alla revoca del membro e alla sua sostituzione.

In caso di rinuncia, morte o sopravvenuta incapacità di un membro dell'OdV, il membro dell'OdV oppure il Presidente o il membro più anziano ne dà comunicazione tempestiva al CdA il quale procede alla sua sostituzione.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del Presidente, subentra a questo il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il CdA abbia proceduto, ove necessario, alla nomina di un nuovo membro.

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un membro dell'OdV di svolgere le proprie funzioni con la necessaria indipendenza ed autonomia di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza di tale causa, astenendosi dal partecipare alle sedute dell'OdV sino a che essa perduri o non sia rimossa; è fatto obbligo al Presidente ovvero al membro più anziano di segnalare tempestivamente tale situazione al CdA, al fine di permettere allo stesso di procedere alla nomina di un membro supplente che cessa dalla carica quando viene meno la causa che ha determinato l'obbligo di astensione del componente effettivo ovvero alla revoca del membro dell'OdV laddove ne ricorrano i presupposti.

L'Organismo di Vigilanza, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi di interventi straordinari e urgenti, da definire di volta in volta e da effettuare in maniera riservata, alla stregua delle esperienze e delle esigenze ordinariamente prevedibili per lo specifico organismo.

4.6. Funzionamento (Regolamento dell'OdV)

Al fine di garantire piena autonomia all'Organismo, il Consiglio di Amministrazione ha considerato opportuno che le regole di funzionamento interno dell'Organismo (convocazioni, adunanze, quorum, modalità di gestione delle attività) vengano adottate direttamente dall'Organismo stesso, in raccordo e armonia con quanto ivi stabilito.

4.7. Funzioni e poteri

All'OdV è affidato il compito di vigilare sulla corretta revisione e implementazione del Modello nonché sul conseguente funzionamento e sull'osservanza del Modello medesimo e di curare che se ne attui l'aggiornamento mediante proposte di modifica, adeguamento e miglioramento formulate al CdA.

In particolare, l'OdV vigilerà:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello e sull'effettiva idoneità dello stesso a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte degli esponenti della Società, dei dipendenti, delle Società di service e degli altri soggetti terzi, comunque, attivi nell'interesse delle Società del Gruppo AXA in Italia, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti e i modelli definiti;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, ovvero a seguito della sua eventuale violazione o elusione fraudolenta;
- sull'attuazione del piano di formazione del personale;
- sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare, a seguito dell'accertata violazione del Modello.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello l'OdV dovrà:

- interpretare la normativa rilevante e curare l'aggiornamento delle specifiche competenze necessarie allo svolgimento dei propri compiti;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività "a rischio reato" e dei relativi processi sensibili;
- definire ed aggiornare la procedimentalizzazione delle attività nelle cd. "aree sensibili", avvalendosi delle funzioni competenti;
- coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi agli organi sociali/CdA, dipendenti, Società di services e terzi, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto;
- monitorare le iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- rispondere alle richieste di chiarimento/interpretazione relative all'applicazione del Modello, predisponendo se del caso circolari di chiarimento e FAQ;
- sovrintendere all'aggiornamento, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte, delle informazioni relative al Decreto e alla loro adeguata diffusione;
- predisporre propri canali informativi riservati (es. e-mail) necessari alla raccolta delle informazioni e/o segnalazioni relative allo svolgimento della propria funzione, disciplinando le modalità e i soggetti deputati al loro accesso e gestione, nonché alla conservazione del materiale informativo acquisito.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, con riferimento alla **verifica dell'osservanza** del Modello l'OdV dovrà:

- effettuare periodicamente verifiche mirate, anche a sorpresa, su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società nell'ambito dei processi sensibili;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività. A tal fine l'OdV ha libero accesso, senza bisogno di alcun consenso o autorizzazione, a

tutta la documentazione aziendale che ritenga rilevante e deve essere costantemente informato dagli organi sociali/CdA e dai dipendenti:

- a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la singola Società e/o il Gruppo AXA in generale - in relazione all'operatività della Società - al rischio di commissione di uno dei reati 231/01;
 - b) sui rapporti con le Società di service e gli altri soggetti terzi che operano per conto della Società – anche in relazione all'operatività della Società - nell'ambito di operazioni sensibili;
 - c) sulle operazioni straordinarie - in relazione all'operatività della Società;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'OdV stesso;
 - attivare e svolgere le inchieste interne, relative alle presunte violazioni del Modello, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire tutti gli elementi di indagine;
 - coordinarsi con i Responsabili delle competenti funzioni aziendali ai fini dell'accertamento delle violazioni del Modello e la conseguente adozione di sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza del competente Organo/funzione aziendale per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, con riferimento alle **proposte di aggiornamento** del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione (*follow up*), l'OdV dovrà:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere all'occorrenza e comunque almeno ogni anno una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto e suoi successivi aggiornamenti ed al presente documento, nonché sull'operatività dello stesso anche rispetto al mutare dell'assetto aziendale;
- in relazione a tali valutazioni, presentare all'occorrenza – comunque, almeno una volta all'anno - al CdA, apposita relazione contenente: (a) le proposte di azioni necessarie ad una migliore implementazione del Modello (b) le proposte di aggiornamento del Modello, (c) le modalità di attuazione degli aggiornamenti;
- verificare all'occorrenza e comunque ogni semestre l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;
- valutare l'opportunità di integrare e/o adeguare il Modello nell'ipotesi di effettiva commissione di reati presupposto ovvero di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, anche sulla base delle risultanze emerse dalla raccolta dei flussi informativi semestrali ricevuti dalle Strutture del Gruppo;
- vigilare costantemente sull'aggiornamento del sistema di procure.

4.8. Risorse dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse umane, finanziarie e logistiche necessarie ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti affidatigli, si avvale in via prevalente della collaborazione delle funzioni Internal Audit e Compliance, servendosi delle rispettive competenze e professionalità nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Tale scelta consente all'OdV di assicurare un elevato livello di professionalità e di continuità di azione.

L'OdV si avvale altresì della funzione Legal & Corporate Affairs & Authorities la quale offre il proprio supporto gestionale all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto da questo Modello Organizzativo.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di consulenti e professionisti esterni il cui compenso sarà corrisposto utilizzando le risorse finanziarie stanziare in budget.

Con riferimento alle risorse umane assegnate non in via esclusiva e permanente le stesse, pur continuando a riportare al proprio referente gerarchico, per quanto concerne i compiti e le attribuzioni



svolte per e presso l'OdV riportano funzionalmente a tale Organismo, assumendo il vincolo della massima confidenzialità e riservatezza.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget che il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta dell'OdV stesso. Tale fondo dovrà essere gestito conformemente ai processi aziendali, con obbligo di rendicontazione annuale al Consiglio di Amministrazione in seno alla Relazione Annuale delle proprie attività.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere al Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.

L'OdV può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa qualora l'impiego di tali risorse sia indispensabile per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In tali casi l'OdV informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione per il tramite della segreteria societaria.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV medesimo.

4.9. Modalità di interazione con le altre funzioni aziendali

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti affidatigli e per proprie finalità istituzionali, potrà avvalersi in particolare della collaborazione:

- della funzione di revisione interna, per la verifica dei processi gestionali e delle procedure organizzative emanate in attuazione del Modello;
- della funzione di risk management, per le attività di identificazione, valutazione e controllo dei rischi di commissione di reati 231;
- della funzione di compliance, per l'identificazione dei nuovi reati 231 e l'analisi del loro possibile impatto sulle Società, per la valutazione dell'adeguatezza ed efficacia delle misure organizzative adottate a prevenzione della commissione di reati 231, nonché per il supporto gestionale all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'OdV;
- di altre unità organizzative delle Società, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - l'unità organizzativa competente alla gestione della segreteria societaria (in ordine, ad esempio, ai flussi informativi agli organi sociali);
 - l'unità organizzativa di gestione del personale (in ordine, ad esempio, alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari);
 - l'unità organizzativa competente per l'amministrazione finanziaria (in ordine, ad esempio, al controllo dei flussi finanziari)
- di opportuni supporti esterni, secondo le valutazioni del caso.

Con precipuo riguardo alle questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate dalla Società per la gestione dei relativi aspetti, quali, ad esempio, il Responsabile e l'Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il Medico competente, gli Addetti al primo soccorso e gli Addetti alla prevenzione degli incendi.

È previsto, inoltre, per il corretto e completo espletamento delle attività di vigilanza, un coordinamento sistematico dell'Organismo di Vigilanza con tutte le Direzioni aziendali.

Affinché l'Organismo di Vigilanza possa avere la massima efficacia operativa deve essergli garantito l'accesso senza restrizioni a tutte le informazioni aziendali che lo stesso reputi rilevanti alla sua attività e, più in generale, a tutte le informazioni aziendali.

4.10. Flusso di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza

In ambito aziendale, conformemente con quanto previsto dalla procedura n. 3-2021 in materia di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, devono essere comunicati all'OdV stesso:

- su base "periodica", informazioni/ dati/ notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo e dovranno essere rese anche ove non vi sia nulla da segnalare (i.e. anche per comunicazioni cd. "negative");
- a evento ovvero "di urgenza", ogni eventuale criticità e/o altro evento rilevante ai fini 231/01, includendo tutte le informazioni di qualsivoglia genere, provenienti anche da fonti esterne e attinenti all'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" nonché al rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'OdV.
Debbono, comunque, essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV, oltre alle informazioni previste dalla specifica procedura, le informazioni concernenti l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

Le funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti⁹:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Modello (quali, ad esempio, report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

I flussi informativi debbono pervenire all'OdV ad opera delle strutture aziendali interessate (nel rispetto della gerarchia esistente) mediante posta elettronica dall'indirizzo odv231@axa.it.

4.11. La gestione delle segnalazioni

Oltre agli obblighi informativi di cui al paragrafo precedente, i sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01 come modificato dal D. Lgs. 24/2023¹⁰, devono essere segnalate tempestivamente all'Organismo di Vigilanza gli eventi di seguito riportati dei quali si venga direttamente o indirettamente a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo:

⁹ Le informazioni da trasmettere all'Organismo di Vigilanza possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- le operazioni percepite come "a rischio" (ad esempio: decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; prospetti riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale; notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici; ecc.);
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto e che possano coinvolgere la Compagnia;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti a seguito di gare o trattative private;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

¹⁰ Con il D.Lgs. n. 24/2023 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" il legislatore ha ridisegnato la disciplina in materia di c.d. "Whistleblowing", in precedenza differenziata in base alla natura pubblica o privata dell'ente nell'ambito del quale venivano svolte le segnalazioni, nonché, per gli enti privati, all'adozione del Modello. La normativa richiamata ha modificato la disposizione di cui all'art. 6, del D.Lgs. n. 231/2001, tramite l'abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater.



- la commissione, la presunta commissione o il ragionevole pericolo di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, anche qualora comportino la violazione del diritto dell'Unione europea;
- le violazioni o le presunte violazioni delle prescrizioni del Modello o del Codice Etico e di Compliance;
- ogni altro fatto/comportamento/situazione con profili di criticità e che potrebbe esporre la Società alle sanzioni di cui al D.Lgs. 231/01.

Le segnalazioni di condotte illecite o le violazioni del Modello devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

L'obbligo di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello e nei Protocolli operativi rientra nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Il corretto adempimento di tale obbligo non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, salvo il caso in cui il segnalante effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate ovvero nel caso di accertata responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia.

Quanto alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, si precisa che i "Segnalanti" possono effettuare la segnalazione seguendo le indicazioni previste dalla normativa interna di riferimento¹¹ e pubblicate nel sito internet AXA (nella sezione "Corporate Governance"). Le segnalazioni saranno gestite e trattate nel rispetto delle tempistiche, delle garanzie e delle tutele previste dalla normativa vigente.

Il Gruppo AXA tutela i segnalanti ed il facilitatore in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatti salvi eventuali obblighi di legge.

Il Responsabile della Segnalazione (Responsabile della funzione Internal Audit) nonché l'Organismo di Vigilanza (nei casi sopra richiamati) sono tenuti a valutare tutte le segnalazioni ricevute dando corso, ove necessario, ai conseguenti accertamenti in relazione ai fenomeni rappresentati e a vagliare la fondatezza e rilevanza di quanto riportato nella segnalazione.

Si rammenta, inoltre, che oltre ai canali interni di segnalazione, è possibile effettuare segnalazioni esterne direttamente all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e mediante divulgazione pubblica. Tali modalità sono previste solo ed esclusivamente in via residuale, nei casi definiti dal legislatore, riportati all'interno delle Linee Guida ANAC e reperibili al sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

4.12. Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve svolgere un'adeguata attività di reporting, periodica o *ad hoc* verso gli organi al vertice delle Società attraverso le seguenti linee di reporting dirette:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Amministratore Delegato;
- il Collegio Sindacale;
- il Comitato di Audit,

nonché la Società di revisione.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due linee di reporting; l'Organismo di Vigilanza:

- riferisce, anche per il tramite del proprio Presidente o di altro membro designato dallo stesso Organismo, al Consiglio di Amministrazione;

¹¹ Cfr. Politica Whistleblowing & Investigations del gruppo AXA ITALIA, parte integrante dello Standard di Gruppo AXA S.A. n. 24 "Whistleblowing & Investigations"

- trasmette, con cadenza almeno annuale, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, una relazione al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte, segnalando ogni eventuale carenza o violazione riscontrata. Tale relazione comprende le proposte di aggiornamento del Modello, laddove se ne riscontri l'esigenza in relazione a mutate condizioni aziendali o variazioni del quadro normativo. Tale relazione è inviata anche al Collegio Sindacale, al fine di garantire la massima circolazione delle informazioni relative all'attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà, altresì, segnalare l'opportunità di convocare i suddetti organi per essere ascoltato direttamente, in occasione di situazioni urgenti e straordinarie (quali ad esempio gravi violazioni dei principi contenuti nel Modello) o, viceversa, potrà essere richiesta la convocazione dell'Organismo per riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

4.13. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve esercitare le prescritte verifiche sul Modello e sulla sua attuazione. Da un punto di vista operativo, tali responsabilità si traducono nelle seguenti attività esemplificative:

- predisporre una lista dei dati e delle informazioni minime che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso delle attività di verifica, proponendo l'aggiornamento del Modello in relazione alle esigenze che si dovessero manifestare;
- promuovere iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello nei confronti dei dipendenti e dei terzi con cui la Società ha rapporti di natura contrattuale (e.g. agenti, collaboratori, Partner commerciali, professionisti, consorzi, associazioni di imprese, joint venture, ecc.);
- interagire con le funzioni aziendali per gli aspetti attinenti all'applicazione del Modello (e.g. formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.) e per un migliore monitoraggio delle aree sensibili;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dal Modello;
- condurre verifiche interne ed esterne volte ad accertare presunte violazioni del Modello.

Con le finalità sopra indicate, l'Organismo di Vigilanza ha altresì il compito di:

- verificare periodicamente, tramite le funzioni competenti:
 - il rispetto delle procedure interne, anche quelle adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute da funzionari della P.A. o delle Autorità di vigilanza;
 - le deleghe dei poteri in vigore, prescrivendo eventualmente le modifiche necessarie;
 - la predisposizione di clausole contrattuali standard finalizzate:
 - all'osservanza delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità della Società di effettuare azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di sanzioni (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Partner o Collaboratori Esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge:
 - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente o soggetto esterno e ad effettuare degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- definire ed aggiornare le regole di comportamento delineate dal Modello, emanando anche linee guida e circolari interne se lo ritiene opportuno e/o necessario;
- indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, con l'introduzione di indicatori che permettano di rilevare anomalie nell'andamento dei flussi finanziari (flussi atipici e/o connotati da rilevanti margini di discrezionalità);
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli enti di controllo (ISVAP, Consob, Società di revisione, ...) o da qualsiasi dipendente o soggetto esterno ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Ai sensi dell'art. 52 (Organi di controllo) del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, l'Organismo di Vigilanza - unitamente a tutti i soggetti incaricati del controllo, comunque - è soggetto ad alcuni obblighi specifici¹²:

- l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel Decreto;
- specifici obblighi di comunicazione, a rilevanza sia meramente interna che esterna. In particolare, questo deve:
 - comunicare, senza ritardo, alle Autorità di Vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni, emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d. lgs. n. 231/2007, circa le modalità di adempimento degli obblighi di verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari ed altri soggetti a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 - comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni sulle segnalazioni di operazioni sospette, di cui all'art. 41 d. lgs. n. 231/2007 di cui abbia notizia in merito;
 - comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle finanze infrazioni relative a (i) le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e (ii) il divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia di cui ha notizia (art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e art. 50);
 - comunicare, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni agli obblighi di registrazione di cui hanno notizia, di cui all'art. 36.

4.14. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente documento è custodito per un periodo di 10 anni in un apposito data base (informatico o cartaceo) predisposto a cura dell'OdV, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati. L'accesso al database è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo e alle persone specificamente individuate nel regolamento dell'OdV.

5. Il sistema disciplinare e sanzionatorio

5.1. Principi generali e disciplina sanzionatoria

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa ivi prevista, è essenziale che l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato - prima della commissione del reato - "un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi". Un requisito fondamentale per garantire l'efficace attuazione del Modello è l'introduzione, nel Modello stesso, di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure dal medesimo indicate, secondo quanto previsto dall'art. 6, secondo comma, lettera e) e dall'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto.

¹² Le Linee Guida Confindustria, cit. pag. 145 e ss. specificano: "La lettera della norma potrebbe far ritenere sussistente in capo a tutti i suddetti organi una posizione di garanzia ex art. 40, comma 2, c.p. finalizzata all'impedimento dei reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.

Una corretta e coerente interpretazione dovrebbe invece tenere in debito conto i differenti poteri/doveri assegnati ai diversi organi di controllo, sia dalla normativa in questione che dalle disposizioni generali dell'ordinamento (in primis, il codice civile). Mentre per alcuni dei suddetti organi di controllo sembrerebbe sussistere una tale posizione di garanzia - si pensi al collegio sindacale - sulla base delle disposizioni civilistiche (cfr. art. 2403 c.c.), con specifico riferimento all'OdV una simile responsabilità appare del tutto incompatibile con la natura dei poteri/doveri ad esso originariamente attribuiti dalla legge (sul punto, si veda il par. 5, cap. III della Parte generale).

Pertanto, dovrebbe prevalere un'interpretazione sistematica della norma che limiti il dovere di vigilanza di cui al comma 1 dell'art. 52 e le relative responsabilità all'adempimento degli obblighi informativi previsti dal comma 2 della medesima disposizione.

In altri termini, l'adempimento dei doveri di informazione a fini di antiriciclaggio deve essere commisurato ai concreti poteri di vigilanza spettanti a ciascuno degli organi di controllo contemplati dal comma 1 dell'art. 52, nell'ambito dell'ente di appartenenza che sia destinatario della normativa.

Ne deriva che il dovere di informativa dell'OdV non può che essere parametrato alla funzione, prevista dall'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto 231, di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e, con specifico riferimento all'antiriciclaggio, di comunicare quelle violazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o nelle ipotesi in cui ne abbia comunque notizia (es. su segnalazione di dipendenti o altri organi dell'ente). Tale ultima previsione risulta, d'altra parte, coerente con gli obblighi di informazione stabiliti dalla legge nei confronti dell'Organismo medesimo allo scopo di migliorare l'attività di pianificazione dei controlli e di vigilanza sul modello da parte di quest'ultimo (sul punto v. anche par. 3, cap. III, Parte generale)".



La predisposizione di uno specifico sistema di sanzioni, oltre a prevenire la commissione di infrazioni, consente agli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo di esercitare la funzione di vigilanza con maggiore efficienza e garantire l'effettiva osservanza dei Modelli stessi.

Il presente sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto delle norme contenute nei Modelli e nel Codice etico e di Compliance AXA, affinché sia più dettagliatamente disciplinata l'operatività delle Società del Gruppo nell'ambito delle aree di attività "sensibili" di responsabilità per omesso controllo, da parte delle persone investite delle relative funzioni di controllo.

Al fine di costruire un sistema disciplinare adeguato, le infrazioni ai Modelli sono sanzionate, dalla più grave alla più lieve, secondo un principio di gradualità, nonché di proporzionalità tra la violazione rilevata e la sanzione comminata, nel rispetto delle vigenti norme legislative e contrattuali. In particolare, l'entità e la gravità delle sanzioni devono essere commisurate a vari elementi, quali: il livello di responsabilità e di autonomia operativa del trasgressore, l'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, l'intenzionalità e la gravità intrinseca del suo comportamento (valutabile anche in relazione al livello di rischio a cui la Compagnia risulta esposta) e, infine, le specifiche circostanze in cui si è manifestato il comportamento in questione.

Le sanzioni da comminarsi a seguito di riscontrate violazioni dei presenti Modelli e della Codice etico e di Compliance AXA sono proposte dagli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo al Responsabile della Funzione Risorse Umane competente: questi, sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, è chiamato a determinare e ad adottare il relativo provvedimento disciplinare.

Pertanto, in conformità ai sopra richiamati principi di gradualità e proporzionalità, la Funzione Risorse Umane - nel deliberare sulla sanzione applicabile al caso concreto - deve considerare la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il Collaboratore [subordinato (dirigenziale e non dirigenziale), parasubordinato, autonomo professionale, ecc.], la specifica disciplina legislativa e contrattuale, nonché i seguenti criteri:

- gravità della violazione;
- tipologia dell'illecito perpetrato;
- circostanze in cui si sono svolti i comportamenti illeciti;
- eventualità che i comportamenti integrino esclusivamente un tentativo di violazione;
- eventuale recidività del soggetto.

Il sistema disciplinare previsto dai Modelli nei confronti dei dipendenti del Gruppo AXA Italia è costantemente monitorato dal Responsabile delle Risorse Umane.

Poiché l'applicazione delle sanzioni è correlata unicamente al mancato rispetto delle misure definite nel Modello, essa prescinde dall'instaurazione o dall'esito di un eventuale procedimento penale nei confronti di chi abbia tenuto un comportamento contro le previsioni del Modello.

I Modelli delle Società del Gruppo prevedono misure sanzionatorie anche nei confronti di determinati soggetti, anche non dipendenti, che collaborano con le medesime.

5.2. Assenza di pregiudizialità tra procedimento disciplinare e procedimento penale o amministrativo, per illeciti da cui possa discendere la responsabilità amministrativa della Compagnia

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde sia dalla rilevanza penale o amministrativa della condotta, sia dalla conclusione dell'eventuale procedimento avviato dalla competente Autorità. Infatti, una condotta che violi le regole comportamentali contenute nei Modelli o nella Codice etico e di Compliance AXA costituisce un illecito disciplinare autonomo e indipendente dalla circostanza che tale condotta integri - o meno - anche un illecito penale o amministrativo punito dalla legge.



Sono altresì sanzionati gli atti e/o le omissioni diretti in modo inequivoco a violare le regole stabilite dal Gruppo AXA, anche qualora l'azione non si compia o l'evento non si verifichi.

Pertanto, le Società del Gruppo, a fronte di una violazione dei principi sanciti dai Modelli o dalla Codice etico e di Compliance AXA, potranno agire in sede disciplinare e/o prendere i provvedimenti ritenuti opportuni, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale o amministrativa da parte della competente autorità e senza dover attendere gli esiti del procedimento penale o amministrativo eventualmente pendente.

5.3. Accertamento della violazione

Le sanzioni da comminarsi a seguito di riscontrate violazioni dei presenti Modelli e della Codice etico e di Compliance AXA sono proposte dagli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo al Responsabile della Funzione Risorse Umane competente: questi, sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, è chiamato a determinare e ad adottare il relativo provvedimento disciplinare.

Il Responsabile delle Risorse Umane comunica l'esito della procedura disciplinare all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a fornire il proprio parere in ordine alla eventuale archiviazione del procedimento disciplinare o all'applicazione della sanzione.

È compito dell'Organismo di Vigilanza informare tempestivamente il Comitato di Audit, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale delle procedure di accertamento avviate e del loro esito.

Nei confronti dei dipendenti (impiegati, funzionari e dirigenti) che si rendano responsabili di violazioni alle prescrizioni fissate nel Modello relativamente alle procedure interne ed al comportamento che gli stessi sono tenuti a seguire nell'espletamento delle rispettive mansioni verranno applicate, nel rispetto dell'art. 7, L. 30 maggio 1970 n. 300 e delle normative applicabili e dai vigenti:

- Contratto Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente;
- Contratto Nazionale normativo ed economico per i dirigenti delle imprese assicuratrici;
- Regolamento interno.

Nel Regolamento interno sono precisate espressamente o mediante richiamo della relativa collocazione sul sito internet le procedure aziendali, dettate anche da "Documentazione di dettaglio operativa", e le prescrizioni cui i predetti lavoratori dipendenti sono tenuti ad uniformare il loro comportamento nell'espletamento delle rispettive mansioni, nonché i provvedimenti sanzionatori applicabili in caso di violazione di tali prescrizioni.

Nel rispetto della L. 30 maggio 1970 n. 300, il Regolamento interno come sopra articolato sarà portato a conoscenza dei lavoratori dipendenti mediante pubblicazione nell'apposita sezione del portale della Società denominata "My rules".

L'Organismo di Vigilanza annualmente richiede al Responsabile delle Risorse Umane un documento nel quale questi dovrà dichiarare di avere verificato l'affissione nelle bacheche dei lavoratori del Regolamento interno in vigore.

Il Regolamento interno sarà aggiornato secondo necessità e la sua periodica revisione, per la particolare specificità della materia e la complessità delle procedure di diritto del lavoro, sarà effettuata con il supporto di consulenti esterni.

5.4. Misure nei confronti dei dipendenti non dirigenti

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dalla



contrattazione collettiva di settore, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

A tale riguardo si segnala la facoltà delle Società del Gruppo di disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio senza privazione della retribuzione, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento disciplinare.

Il sistema disciplinare correntemente applicato dalle Società del Gruppo, in linea con le previsioni di cui al CCNL, appare munito dei prescritti requisiti di efficienza e deterrenza.

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole comportamentali previste dai presenti Modelli o dalla Codice etico e di Compliance AXA, da parte dei dipendenti delle Società del Gruppo, oltre a configurare un illecito disciplinare, costituisce un inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed è pertanto punibile mediante l'irrogazione di sanzioni.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno adottate e applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali e aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

I provvedimenti sanzionatori, applicati in relazione alla gravità della violazione, nei confronti dei dipendenti delle Società del Gruppo che non rivestono la qualifica di dirigenti sono quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente vigente e cioè:

- rimprovero verbale;
- biasimo inflitto per iscritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento con preavviso, per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali;
- licenziamento disciplinare senza preavviso, salve altre conseguenze di legge, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile.

Nella determinazione della sanzione e della sua entità, la Direzione aziendale terrà conto:

- della intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia in relazione alla prevedibilità dell'evento;
 - del comportamento complessivo del lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro intercorso, riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari adottati a carico del medesimo;
 - delle concrete mansioni espletate dal lavoratore;
 - della posizione funzionale delle persone concorrenti nei fatti costituenti la violazione disciplinare contestata;
 - di ogni altra particolare circostanza che accompagni la violazione disciplinare contestata.
1. In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello realizzate dal lavoratore si prevede che:
 - commette infrazione disciplinare, che dà luogo alla irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero verbale chi, nell'espletamento delle mansioni affidategli, non rispetti le procedure e/o le prescrizioni dettate dai Modelli e/o ometta di svolgere i controlli di sua competenza così come previsto dall'incarico e dalle mansioni svolte, nel caso in cui tali mancanze non abbiano prodotto un danno economico o di immagine alla Società;
 2. commette infrazione disciplinare, che dà luogo alla irrogazione della sanzione disciplinare del biasimo inflitto per iscritto chi sia incorso con recidiva nelle infrazioni di cui al punto precedente;
 3. commette infrazione disciplinare, che dà luogo alla irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a dieci giorni, chi:
 - o nell'espletamento delle mansioni affidategli, violi più volte le procedure interne previste nei Modelli, prima ancora che tali mancanze siano state singolarmente accertate o contestate, ovvero, non rispettando le procedure o le prescrizioni previste nei Modelli stessi, cagioni o concorra a cagionare un danno alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei suoi beni o per le attività dell'Azienda ovvero, non controllando l'applicazione delle medesime procedure e/o prescrizioni da parte di altri Dipendenti ed

- omettendo di svolgere i controlli di sua competenza previsti dal suo incarico, cagioni o concorra a cagionare un danno alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei suoi beni o per le attività dell'Azienda, fermo restando l'obbligo di risarcimento dell'eventuale danno anche indirettamente arrecato;
- chi effettui una denuncia o segnalazione nei confronti di altro collaboratore con malafede, consapevole della correttezza dell'altrui operato e con il solo intento di danneggiare il soggetto segnalato, oppure con colpa grave;
 - chi sia incorso con recidiva nelle infrazioni di cui al punto 2 e con recidiva reiterata nelle infrazioni di cui al punto 2;
4. commette infrazione disciplinare, che dà luogo alla irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa, chi:
- abbia commesso uno dei reati di cui al Decreto;
 - nell'espletamento delle mansioni affidategli, non rispettando consapevolmente od in maniera reiterata le procedure o violando intenzionalmente le prescrizioni previste nei Modelli o omettendo consapevolmente ed intenzionalmente di comunicare all'Organismo di Vigilanza le inadempienze alle procedure e/o le violazioni delle prescrizioni previste nei Modelli stessi da parte di altri Dipendenti, cagioni o concorra a cagionare alla Società un danno economico o determini un grave pregiudizio oggettivo all'immagine della Società o comunque comprometta la fiducia della Società nei suoi confronti, che costituisce il presupposto imprescindibile per la prosecuzione del rapporto di lavoro;
 - chi ponga in essere ritorsioni di qualunque genere o con qualunque mezzo nei confronti del Dipendente che, in buona fede, abbia effettuato una segnalazione;
 - chi abbia commesso una delle violazioni di cui ai punti 2 e 3 che, per intensità del dolo e gravità del pregiudizio derivatone, determini l'impossibilità della prosecuzione, anche temporanea, dell'attività lavorativa dipendente.

5.5. Misure nei confronti dei dipendenti dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle singole disposizioni e delle regole comportamentali contenute nei Modelli, le Società del Gruppo applicheranno nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Nazionale normativo ed economico per i dirigenti delle imprese assicuratrici.

5.6. Provvedimenti per infrazioni commesse da dipendenti distaccati presso la Società

Per quanto riguarda i lavoratori distaccati presso le diverse Società del Gruppo, i relativi provvedimenti saranno di competenza del datore di lavoro distaccante. Le Società del Gruppo si riservano, nelle more, di disporre l'allontanamento con contestuale messa a disposizione del lavoratore distaccato.

5.7. Misure nei confronti dei collaboratori esterni, intermediari e dei Partner commerciali

Al fine di favorire il rispetto da parte di collaboratori esterni (agenti, collaboratori, periti, ecc.), intermediari e partner commerciali, con cui le Società del Gruppo abbiano una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare nell'ambito di attività sensibili, le Società del Gruppo provvedono ad inserire - nei relativi contratti - clausole standard che impegnino contrattualmente tali soggetti a non adottare atti o comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal Decreto e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni. Per quanto riguarda gli agenti, l'inserimento delle clausole standard tiene conto delle procedure discusse con le Rappresentanze Agenziali.

L'adozione di un atto o di uno dei comportamenti sopra citati sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti che potranno prevedere, a titolo meramente esemplificativo, la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali.



Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alle Società del Gruppo, come nel caso di applicazione alle stesse da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

5.8. Violazioni commesse dagli Amministratori

Ove da verifiche emergessero violazioni o provati tentativi di violazione dei Modelli riconducibili ad Amministratori delle Società del Gruppo, l'Organismo di Vigilanza ne darà notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale affinché tali organi provvedano ad assumere, ciascuno per le proprie rispettive competenze, le iniziative previste dalla vigente normativa.

6. Diffusione del Modello

È obiettivo delle Società del Gruppo garantire una corretta conoscenza circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

Questo obiettivo viene raggiunto attraverso attività di informazione e formazione che riguardano non solo il personale dipendente, ma anche soggetti terzi quali ad esempio fornitori e consulenti e il personale distaccato.

6.1. Informazione interna

I contenuti ed i principi del Modello Organizzativo sono portati a conoscenza di tutti i dipendenti.

È garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello Organizzativo direttamente sull'Intranet aziendale.

Ai componenti degli organi sociali/ Legale Rappresentate è fatto sottoscrivere impegno di osservanza dei contenuti del Modello Organizzativo stesso.

Eventuali modifiche apportate al Modello Organizzativo sono portate a conoscenza mediante gli strumenti di comunicazione ritenuti più idonei.

6.2. Informazione a consulenti e fornitori

Le Società del Gruppo, tramite i contratti con consulenti e fornitori, perseguono l'obiettivo di regolare le conseguenze della violazione dei principi contenuti nel Modello Organizzativo.

6.3. Formazione

L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto.

Per garantirne l'efficacia, il piano di formazione viene costruito tenendo in considerazione le molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento. In particolare:

- i target (i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo);
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone);
- gli strumenti di erogazione (aula, e-learning);
- i tempi di erogazione e di realizzazione (la preparazione e la durata degli interventi);
- l'impegno richiesto al target (i tempi di fruizione);
- le azioni necessarie per il corretto sostegno dell'intervento.

Il piano prevede:

- una formazione di base e-learning per tutto il personale dipendente;
- specifici interventi di aula per le persone che lavorano nelle strutture in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti.



Il supporto formativo e-learning consente la divulgazione tempestiva e capillare dei contenuti comuni a tutto il personale – normativa di riferimento (D.Lgs. 231/2001 e reati presupposto), Modello e suo funzionamento – ed è arricchito da test di autovalutazione con cui i destinatari possono verificare il loro apprendimento.

La formazione di aula, che interviene dopo la fruizione del prodotto e-learning, declinata per specifico ambito operativo, ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili, i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori, e di richiamare alla corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. La metodologia didattica è fortemente interattiva e si avvale di case studies.

I contenuti formativi sono convenientemente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa esterna e del Modello. Se intervengono modifiche rilevanti (ad es. estensione della responsabilità amministrativa dell'ente a nuove tipologie di reati), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, altresì, assicurandone la fruizione.

La fruizione delle varie iniziative di formazione è richiesta a tutto il personale cui le iniziative stesse sono dirette ed è monitorata a cura della competente funzione aziendale, con la collaborazione dei Responsabili ai vari livelli che devono farsi garanti, in particolare, della fruizione dei prodotti "remoti" da parte dei loro collaboratori.

La funzione competente in tema di formazione ha cura di raccogliere i dati relativi alla partecipazione ai vari programmi e di conservarli in appositi archivi.

L'Organismo di Vigilanza verifica, anche attraverso i flussi informativi, lo stato di attuazione del piano di formazione ed ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza, da parte del personale, del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative.

7. Approvazione, modifica, implementazione e verifica nel continuo del funzionamento dei Modelli

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dei Consigli di Amministrazione, a cui spettano la responsabilità di approvare e recepire, mediante apposita delibera, i presenti Modelli.

7.1. Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento dei Modelli

Le successive modifiche e integrazioni ai Modelli, finalizzate a consentire la continua rispondenza dei medesimi alle prescrizioni del Decreto, sono anch'esse rimesse alla competenza del Legale Rappresentante (o di soggetto da questi formalmente delegato).

7.2. Implementazione dei Modelli e attuazione dei controlli sulle aree di attività "sensibili"

È cura del Legale Rappresentante (o di soggetto da questi formalmente delegato) provvedere all'attuazione del Modello¹³, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso.

Il Legale Rappresentante deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree "sensibili" e del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

Infine, l'efficace e concreta attuazione dei Modelli adottati è garantita:

¹³ Si rammenta che, in tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001. (cfr. da ultimo la Sentenza n. 13003/2024 della Corte di Cassazione, Sez. II Penale).



- dai responsabili delle varie strutture organizzative (Direzioni, Funzioni, Unità Organizzative) della Compagnia in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;
- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree "sensibili".

7.3. Verifiche periodiche sull'osservanza e sul funzionamento dei Modelli e dei comportamenti aziendali

Il Modello deve essere soggetto, su impulso e coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, a due tipi di verifiche:

- verifiche sull'osservanza del Modello: periodicamente si procede ad una verifica delle principali attività poste in essere sulle aree di attività "sensibili";
- verifiche sul funzionamento del Modello: periodicamente deve essere verificato l'effettivo funzionamento del Modello esistente, secondo le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza.


Inoltre, deve essere effettuata una ricognizione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati.

SEZIONE II: IL GRUPPO AXA

1. Attività e organizzazione delle Società del gruppo AXA Italia

1.1. Il Gruppo AXA

AXA ITALY Group Corporate Structure – update 1.01.2024



* Management and coordination by AXA Mediterranean Holding SAU
 ** Management and coordination by AXA Assicurazioni SpA

Il Gruppo assicurativo AXA Italia è attivo prevalentemente nel settore delle assicurazioni. La Capogruppo è AXA Assicurazioni S.p.A., a sua volta soggetta alla Direzione e Coordinamento di AXA Mediterranean Holding S.A.U. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

Il Gruppo AXA in Italia è costituito dalle seguenti imprese di assicurazione:

- AXA Assicurazioni S.p.A. - Compagnia specializzata nella vendita e gestione di prodotti assicurativi vita e danni, distribuiti attraverso specifica rete di vendita;
 - AXA Italia Servizi S.c.p.A. - Società specializzata in attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale;
 - AXA MPS Vita S.p.A. - Joint venture con Banca MPS, Società specializzata nella vendita e gestione di prodotti assicurativi vita in regime di bancassicurazione;
 - AXA MPS Danni S.p.A. - Joint venture con Banca MPS, Società specializzata nella vendita e gestione di prodotti assicurativi danni in regime di bancassicurazione;
 - AXA MPS Financial - Società di assicurazioni sulla vita, di diritto irlandese, specializzata nella vendita e gestione di prodotti assicurativi di tipo *unit* e *index linked*, operante sul mercato italiano in regime di libera prestazione di servizi, attraverso una rete capillare di banche;
 - QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni il 23 aprile 2019 e specializzata nella vendita di polizze assicurative nei settori auto e moto
- e dalle seguenti Società di servizi ancillari/non assicurative:
- AXA Caring S.r.l. – TPA di proprietà di AXA Italia, che integra le competenze nel settore salute per una gestione innovativa dei servizi e dei sinistri.

Il Gruppo AXA Italia è parte integrante del Gruppo AXA, presente geograficamente in più di 50 Paesi nel mondo; in ragione di tale presenza internazionale ed in virtù della capillare e complessa struttura



organizzativa a livello globale, il Gruppo AXA Italia si caratterizza, da un lato, per una forte componente territoriale e, dall'altro lato, per una spiccata vocazione internazionale, risultato dei continui rapporti tra le diverse Società del Gruppo AXA, sia nazionali che estere.

1.2. Organizzazione del Gruppo e raccordo dei MODELLI delle entità di Gruppo con quello della Capogruppo

Il Gruppo ha articolato in Italia la propria struttura organizzativa in maniera fortemente integrata tra le Società che lo compongono, al fine di dotarle di processi organizzativi comuni e di ottimizzare il livello di controllo. A tal fine, per far sì che le Società del Gruppo AXA Italia tengano in considerazione e uniformino i protocolli e i presidi a quelli della Capogruppo, il Modello della Capogruppo verrà comunicato alle Società del Gruppo, così come il Modello delle Società controllate sarà comunicato alla Capogruppo.

1.3. La Governance del Gruppo AXA

La Governance del Gruppo AXA costituisce uno degli aspetti fondamentali per garantire l'efficacia del Modello, in quanto inerente agli aspetti relativi alla ripartizione dei poteri e delle responsabilità tra gli organi sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale) e le funzioni aziendali. In particolare, per ciascuna Società del Gruppo:

- Il Consiglio di Amministrazione è investito per Statuto dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, in particolare, (i) definisce le strategie e le politiche generali di gestione. Attraverso di esso il Consiglio valuta gli elementi di maggiore rilevanza a carattere tecnico e finanziario relativi alla gestione ed allo sviluppo del business e le componenti di rischio che ne sono associate; (ii) esamina ed approva l'assetto organizzativo aziendale coerentemente con gli obiettivi strategici e le politiche aziendali, avendo cura che sia attuata una appropriata separazione di funzioni e poteri. La sua rappresentazione viene comunicata attraverso l'organigramma aziendale, reso disponibile nell'intranet aziendale e reso operativo dall'Alta Direzione, e curato dalla Funzione Risorse Umane; le modifiche sono tempestivamente comunicate a tutta la struttura organizzativa attraverso specifiche comunicazioni organizzative interne.
- Il Collegio Sindacale, in attuazione dei propri doveri istituzionali di controllo di legalità e di gestione, valuta, l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni, prendendo visione anche dei risultati dei lavori effettuati dall'Internal audit e dalla Società di revisione, segnalando al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema di controlli interni, indicando e sollecitando idonee misure correttive.
- La Società di revisione, incaricata della certificazione del bilancio e della verifica trimestrale della tenuta della contabilità, svolge le proprie attività di controllo contabile secondo i principi di revisione consolidati ed attuando le opportune sinergie con il Collegio Sindacale e l'Internal audit.

1.4. Valori di riferimento e normativa di supporto

Il Gruppo AXA vanta una lunga storia di rispetto e promozione di una rigorosa etica professionale che costituisce una componente chiave della cultura del Gruppo.

Il Gruppo ha diffuso i propri valori di riferimento attraverso documenti specifici che indirizzano i comportamenti di dipendenti e di collaboratori nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive del Gruppo; trattasi del Codice etico e di Compliance AXA (dove sono definiti i valori fondamentali, i principi guida e i comportamenti attesi dai collaboratori - dipendenti ed agenti) e del Codice di Condotta Anticorruzione del Gruppo AXA Italia (che sancisce i principi di condotta e le regole da adottare per la gestione delle attività quotidiane).



1 Il MODELLO di AXA MPS Vita S.p.A.

□ Note introduttive

Il presente documento, in tutte le sue parti, rappresenta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 da AXA MPS Vita S.p.A. e approvato, nella vigente versione, dal Consiglio di Amministrazione in data 6 giugno 2024.

L'approvazione e l'aggiornamento/ adeguamento del Modello, nella presente versione, si rende necessario al fine di riflettere le specifiche esigenze della Compagnia e la sua concreta operatività, così come divenuta a seguito della riorganizzazione del Gruppo assicurativo, per migliorare i presidi e le procedure in ottica di "uniformità" e di migliore interazione con la Capogruppo.

La Società

AXA MPS Vita S.p.A., Società nata da un accordo di Joint venture con Banca MPS, è specializzata nella vendita e gestione di prodotti assicurativi vita in regime di bancassicurazione. In particolare, la Società è stata costituita nell'ottobre del 2007 sulla base di un accordo strategico di lungo periodo tra i Gruppi Monte dei Paschi di Siena ed AXA nella bancassicurazione vita e previdenza.

AXA MPS Vita unisce in sé la competenza storica ed il tradizionale radicamento sul territorio del Gruppo MPS con la leadership internazionale di AXA nella protezione. Si propone la sfida di ridefinire l'assicurazione in banca, ponendosi come centro di riferimento per soluzioni integrate e specifiche per rispondere a qualsiasi esigenza previdenziale e di protezione, di risparmio e di investimento dei diversi segmenti di clientela, accompagnandoli lungo il corso della loro vita.

Funzioni Esternalizzate

AXA MPS Vita S.p.A. ha esternalizzato alla Capogruppo AXA Assicurazioni S.p.A.:

- Corporate Audit;
- Compliance & Data Protection;
- Risk Management, Internal Control, Actuarial Function & AML;
- Customer and External Communication (per Comunicazione Esterna, Sostenibilità e Public Affairs);
- Legal and Corporate Affairs and Authorities (per Corporate Governance and Secretary e Reclami);
- People, Organization and Internal Communication (per Comunicazione Interna); Strategy (al netto di Strategic Projects e Demand).

Alla Società AXA Italia Servizi sono invece esternalizzate attività afferenti le seguenti funzioni:

- Finance;
- Customer and External Communication (al netto di Comunicazione Esterna, Sostenibilità e Public Affairs);
- Legal & Corporate Affairs & Authorities (per Legal Affairs e Ispezioni Reti);
- L&S (per Life Monitoring e Life Business Management);
- Operations (al netto di una parte di Business & Customer Operations);
-
- Distribution & Sales;
- People, Organization and Internal Communication (al netto di Comunicazione Interna);
- Strategy (per Strategic Projects and Demand).

Protocolli operativi e Attività Sensibili

L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 prevede che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".



Come anticipato, a seguito dell'attività di Risk Assessment & Gap Analysis effettuata, basata sia sull'analisi della documentazione aziendale sia sulle informazioni raccolte nel corso dello svolgimento di interviste ai diversi process owner, sono state identificate nella Compagnia le aree aziendali nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati 231/01.

I Protocolli operativi, Parte Speciale del Modello, sono il risultato dell'analisi descritta, avendo riguardo alla specificità di ogni area aziendale della Società, e riguardano le singole attività sensibili (attività a rischio 231), le fattispecie di reato - presupposto potenzialmente configurabili e qualificati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Di seguito l'elenco delle attività sensibili ricomprese nei Protocolli operativi, a cui si rimanda:

- ✓ Assunzione, monitoraggio e liquidazione delle polizze ramo Vita, prodotti previdenziali e risparmio
- ✓ Censimento della relazione e adeguata verifica della clientela
- ✓ Gestione degli adempimenti ex D.Lgs. 81/2008
- ✓ Gestione degli adempimenti legati al CdA e ai Comitati
- ✓ Gestione degli adempimenti legati all'Assemblea dei Soci
- ✓ Gestione dei bandi di gara
- ✓ Gestione dei contratti di esternalizzazione e dei contratti infragruppo
- ✓ Gestione dei libri sociali obbligatori
- ✓ Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici e Autorità di Vigilanza (e.g. AGCM, IVASS Ministero della Cultura, ecc.)
- ✓ Gestione dei rapporti con la Società di revisione
- ✓ Gestione dei rapporti con soggetti a cui la legge attribuisce attività di controllo (e.g. Collegio Sindacale)
- ✓ Gestione dei reclami
- ✓ Gestione dei regali e degli intrattenimenti
- ✓ Gestione dei registri obbligatori di competenza
- ✓ Gestione della contabilità generale
- ✓ Gestione della rete "Agenti"
- ✓ Gestione della rete "Bancassurance"
- ✓ Gestione della rete "Broker"
- ✓ Gestione delle comunicazioni sistematiche
- ✓ Gestione delle controversie giudiziali e stragiudiziali
- ✓ Gestione delle operazioni societarie straordinarie
- ✓ Gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi
- ✓ Sviluppo e gestione delle partnership
- ✓ Sviluppo e mantenimento delle relazioni commerciali
- ✓ Sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi informativi
- ✓ Utilizzo degli strumenti informatici/ telematici



Allegati:

1. Elenco dei reati presupposto e singole fattispecie di reato



Allegato 1

Elenco dei reati presupposto e singole fattispecie di reato

Maggio 2024



INDICE

| | | |
|----|---|-----|
| A. | REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..... | 1 |
| B. | DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI..... | 14 |
| C. | DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA..... | 20 |
| D. | FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO | 26 |
| E. | DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO | 32 |
| F. | REATI SOCIETARI | 35 |
| G. | DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO..... | 42 |
| H. | PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI | 51 |
| I. | DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE..... | 52 |
| J. | ABUSI DI MERCATO..... | 59 |
| K. | OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO..... | 61 |
| L. | RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO | 63 |
| M. | DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI..... | 66 |
| N. | DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE..... | 69 |
| O. | INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA | 74 |
| P. | REATI AMBIENTALI..... | 75 |
| Q. | IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE | 91 |
| R. | RAZZISMO E XENOFOBIA..... | 94 |
| S. | FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI | 95 |
| T. | REATI TRIBUTARI..... | 97 |
| U. | CONTRABBANDO | 103 |
| V. | REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE | 111 |
| W. | REATI TRANSNAZIONALI..... | 118 |

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

[artt. 24¹ e 25² D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| Art. 24 D.Lgs. 231/2001 | <p>Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p> | <p>Art. 316-bis c.p. - "Malversazione di erogazioni pubbliche". <i>"Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni."</i></p> |
| Art. 24 D.Lgs. 231/2001 | <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; | <p>Art. 640-bis c.p. - "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche". <i>"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee."</i></p> |

¹ Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ha modificato l'articolo 24 del D. Lgs. n. 231/2001, introducendo tra i reati presupposto il reato di frode nelle pubbliche forniture ai sensi dell'art. 356 c.p. e il reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all'art. 2 L. 898/1986, L'intervento normativo ha interessato anche la rubrica dell'articolo 24, che attualmente è stata modificata in "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture".

² La legge 9 gennaio 2019, n. 3 - Legge Anticorruzione ha introdotto significative modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa della società e degli enti prevista dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 con riferimento ai reati presupposto richiamati dagli artt. 25 e 25 ter. In particolare, nell'art. 25 del d.lgs. 231/01 è stato inserito il delitto di "Traffico di influenze illecite" (art. 346-bis c.p.).

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ha successivamente modificato l'articolo 25 del D. Lgs. n. 231/2001, modificandone la rubrica in "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio" e introducendo la rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti del reato di peculato di cui all'art. 314, comma 1 c.p., il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'art. 316 c.p. e il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p., quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzioni interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. | |
| Art. 24 D.Lgs. 231/2001 | <p>Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. | <p>Art. 316-ter c.p. - "Indebita percezione di erogazioni pubbliche". <i>"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."</i></p> |
| Art. 24 D.Lgs. 231/2001 | <p>Truffa (Art. 640, comma 2, n.1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. | <p>Art. 640 c.p. - "Truffa". <i>"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| | <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p> | <p>[2] se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7]."</p> |
| Art. 24 D.Lgs. 231/2001 | <p>Frode informatica (Art. 640-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p> | <p>Art. 640-ter c.p. - "Frode informatica". "Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7."</p> |
| Art. 24 D.Lgs. 231/2001 | <p>Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; | <p>Art. 356 c.p. - "Frode nelle pubbliche forniture". "Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente³, è punito con la reclusione da</p> |

³ Ex art.355 c.p. "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture", si intendono "obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, [facendo] mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio".

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. | <p><i>uno a cinque anni e con la multa non inferiore a Euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente⁴.</i></p> |
| Art. 24 D.Lgs. 231/2001 | <p>Frode in agricoltura (Art. 2 L. 898/ 1986)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. | <p>Art. 2 L. 898/1986 - "Frode in agricoltura". <i>"Ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</i> <i>Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonche' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</i> <i>Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.</i> <i>Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili".</i></p> |

⁴ Ex art.355 c.p. "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture", "la pena è aumentata se la fornitura concerne:

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3) cose od opere destinate ad avviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio."

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| Art. 24 D.Lgs. 231/2001 | <p>Turbata libertà degli incanti (Art.353 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote; - Se, in seguito alla commissione dei delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. | <p><i>Art.353 c.p. "Turbata libertà degli incanti"</i> "Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.</p> <p>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.</p> <p>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà".</p> |
| Art. 24 D.Lgs. 231/2001 | <p>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (L. n. 137/2023)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote; - Se, in seguito alla commissione dei delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. | <p><i>Art. 353 – bis "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p> |
| Art. 25 D.Lgs. 231/2001 | <p>Concussione (Art. 317 c.p.)</p> | <p>Art 317 c.p. - "Concussione".</p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| | <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p> | <p><i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni."</i></p> |
| <p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.</p> | <p>Art. 318 c.p. - "Corruzione per l'esercizio della funzione". <i>"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| <p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 600 quote; - da 300 a 800 quote per le ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 319-bis. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p> | <p>Art. 319 c.p. - "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio". <i>"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni."</i></p> <p>Art. 319-bis c.p. - "Circostanze aggravanti". <i>"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonche' il pagamento o il rimborso di tributi."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| Art. 25 D.Lgs. 231/2001 | <p>Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 600 quote per il comma 1; - da 300 a 800 quote per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p> | <p>Art. 319-ter c.p. - "Corruzione in atti giudiziari". <i>"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.</i> <i>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni."</i></p> |
| Art. 25 D.Lgs. 231/2001 | <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)</p> | <p>Art. 319-quater c.p. - "Induzione indebita a dare o promettere utilità".</p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| | <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p> | <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.</i> <i>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."</i></p> |
| <p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> | <p>Art. 320 - "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio" <i>"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</i> <i>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| | - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame | |
| Art. 25 D.Lgs. 231/2001 | <p>Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame</p> <p>Sanzione interdittiva: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p> | Art. 321 c.p. - "Pene per il corruttore" <i>"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."</i> |
| Art. 25 D.Lgs. 231/2001 | <p>Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote per commi 1 e 3; - da 200 a 600 quote per i commi 2 e 4.</p> <p>Sanzione interdittiva solo per i commi 2 e 4:</p> | Art. 322 c.p. - "Istigazione alla corruzione". <i>"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto</i> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p> | <p><i>contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</i></p> <p><i>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319."</i></p> |
| <p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.)</p> | <p>Articolo 322-bis c.p. – "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"</p> <p><i>"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</i></p> <p><i>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| | <p>Sanzione pecuniaria: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame</p> | <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”</p> |
| <p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote.</p> | <p>Art. 346-bis c.p. - “Traffico di influenze illecite” “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|---|
| | | <p><i>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."</i></p> |
| Art. 25 D.Lgs. 231/2001 | <p>Peculato (Art. 314 co. 1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.</p> | <p>Art. 314 c.p. co.1 - "Peculato" <i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.</i></p> |
| Art. 25 D.Lgs. 231/2001 | <p>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.</p> | <p>Art. 316 c.p. - "Peculato mediante profitto dell'errore altrui" <i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."</i></p> |
| Art. 25 D.Lgs. 231/2001 | <p>Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.</p> | <p>Art. 323 c.p. - "Abuso d'ufficio" <i>"Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità."</i></p> |

B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
[art. 24-bis⁵ D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 | <p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p> | <p>Art. 615-ter c.p. - "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico". <i>"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</i> <i>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i> <i>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</i> <i>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</i> <i>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militar o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</i> <i>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio."</i></p> |
| Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 | <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> | <p>Art. 617-quater c.p. - "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche". <i>"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.</i> <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</i> <i>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</i> <i>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:</i></p> |

⁵ La Legge 18 novembre 2019, n.133 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" ha previsto l'inserimento nell'articolo 24 bis del D. Lgs. 231/2001 dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105.

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. | <p>1) <i>in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</i></p> <p>2) <i>da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</i></p> <p>3) <i>da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato."</i></p> |
| <p>Art. 24-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. | <p>Art. 617-<i>quinquies</i> c.p. - "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche".</p> <p><i>"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-<i>quater</i>."</i></p> |
| <p>Art. 24-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. | <p>Art. 635-<i>bis</i> c.p. - "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p><i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| Art. 24- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p> | <p>Art. 635-<i>ter</i> c.p. - "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità". "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena è aumentata."</p> |
| Art. 24- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p> | <p>Art. 635-<i>quater</i> c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici". "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-<i>bis</i>, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena è aumentata."</p> |
| Art. 24- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p> | <p>Art. 635-<i>quinquies</i> c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità". "Se il fatto di cui all'articolo 635-<i>quater</i> è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| | <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p> | <p><i>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena è aumentata."</i></p> |
| <p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 300 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p> | <p>Art. 615-<i>quater</i> c.p. - "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici".</p> <p><i>"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-<i>quater</i>."</i></p> |
| <p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 300 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; | <p>Art. 615-<i>quinquies</i> c.p. - "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico".</p> <p><i>"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. | |
| <p>Art. 24-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Documenti informatici (Art. 491-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art. 24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. | <p>Art. 491-<i>bis</i> c.p. - "Documenti informatici". <i>"Se alcuna delle falsità previste al presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici."</i></p> |
| <p>Art. 24-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art.24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; | <p>Art. 640-<i>quinquies</i> c.p. - "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica". <i>"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. | |
| <p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni (art. 1, comma 11, del D.L. 105/2019)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 400 quote. | <p>Art. 1, comma 11, D.L. 105/2019. <i>"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni."</i></p> |

C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
[art. 24-ter D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|---|--|--|
| Art. 24-ter D.Lgs.231/2001 | <p>Associazione per delinquere (Art. 416, escluso comma 6, c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere". <i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</i> <i>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</i> <i>Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</i> <i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più".</i> (omissis VI comma). <i>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."</i> |
| Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001 | <p>Associazione per delinquere (Art. 416, comma. 6, c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> | Art. 416, comma. 6 c.p. - "Associazione per delinquere". <i>"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma."</i> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | |
| Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001 | <p>Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente</p> | <p>Art. 416-bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso anche straniera".</p> <p><i>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</i></p> <p><i>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</i></p> <p><i>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</i></p> <p><i>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</i></p> <p><i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| | utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato). | <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."</i></p> |
| Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001 | <p>Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | <p>Art. 416-ter c.p. - "Scambio elettorale politico-mafioso". <i>"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.</i></p> <p><i>La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.</i></p> <p><i>Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà'.</i></p> <p><i>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici."</i></p> |
| Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001 | <p>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.)</p> | <p>Art. 630 c.p. - "Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione". <i>"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|---|---|---|
| | <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | <p><i>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</i> <i>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</i> <i>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</i> <i>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</i> <i>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</i> <i>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo."</i></p> |
| Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001 | <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/1990)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> | <p>Art. 74 DPR 309/1990 - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope". <i>"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</i> <i>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</i> <i>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i> <i>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</i> <i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i> <i>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo."</p> |
| <p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. | <p>Art. 407, comma. 2, lett. a), numero 5), c.p.p - "Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110".</p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|---|---|---|
| | Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato). | |

D. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
[art. 25-bis D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|---|---|---|
| Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 | <p>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.</p> | <p>Art. 453 c.p. - "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate". <i>"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato."</i></p> |
| Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 | <p>Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> | <p>Art. 454 c.p. - "Alterazione di monete". <i>"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno. | |
| <p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 25-bis D.lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 455 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 454 c.p., ridotte da 1/3 alla metà. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno. | <p>Art. 455 c.p. - "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate". "Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà."</p> |
| <p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)</p> | <p>Art. 457 c.p. - "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede". "Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00."</p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| | <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.</p> | |
| <p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - l'art. 25-bis D.lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 459 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 455 c.p. e 457 ridotte di 1/3.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.</p> | <p>Art 459 c.p. - "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati". <i>"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</i> <i>Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali."</i></p> |
| <p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - fino da 100 a 500 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> | <p>Art. 460 c.p. - "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo". <i>"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno. | |
| <p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno. | <p>Art. 461 c.p. - "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata". "Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione."</p> |
| <p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c. 1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 300 quote | <p>Art. 464, c. 1, c.p. - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati". "Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516. (...)."</p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| Art. 25-bis D.Lgs.231/2001 | Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.2, c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote. | Art. 464, c. 2, c.p.) - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati". (...)" <i>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo."</i> |
| Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 | Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (Art. 473 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno. | Art. 473 c.p. - "Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali". <i>"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</i> <i>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</i> <i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."</i> |
| Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 | Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; | Art. 474 c.p. - "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi". <i>"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</i> <i>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi ad un anno.</p> | <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."</i></p> |

E. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
[art. 25-bis.1. D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001 | Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. | Art. 513 c.p. - "Turbata libertà dell'industria o del commercio". <i>"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032."</i> |
| Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001 | Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. | Art. 515 c.p. - "Frode nell'esercizio del commercio". <i>"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103."</i> |
| Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001 | Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. | Art. 516 c.p. - "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine". <i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032."</i> |
| Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001 | Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. | Art. 517 c.p. - "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci". <i>"Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 20.000."</i> |
| Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001 | Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.) | Art. 517-ter c.p. - "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale". <i>"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati"</i> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| | <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p> | <p><i>usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000</i> <i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</i> <i>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</i> <i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."</i></p> |
| <p>Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p> | <p>Art. 517-quater c.p. - "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari". <i>"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i> <i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</i> <i>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</i> <i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari."</i></p> |
| <p>Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> | <p>Art. 513-bis c.p. - "Illecita concorrenza con minaccia o violenza". <i>"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</i> <i>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. | |
| <p>Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. | <p>Art. 514 c.p. - "Frodi contro le industrie nazionali". <i>"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.</i> <i>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474."</i></p> |

F. REATI SOCIETARI
[art. 25-ter D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|---|
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 | False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 400 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. | Art. 2621 c.c. - "False comunicazioni sociali". <i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</i> <i>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."</i> |
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 | Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. | Art. 2621-bis c.c. - "Fatti di lieve entità". <i>"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</i> <i>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."</i> |
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 | False comunicazioni sociali delle Società quotate (Art. 2622 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 600 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. | Art. 2622 c.c. - "False comunicazioni sociali delle Società quotate". <i>"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</i> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| | | <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <p>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</p> <p>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."</p> |
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 | Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) (Abrogato) | - |
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 | Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (Art. 2624 c.c.) (Abrogato) | - |
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 | Impedito controllo (Art. 2625 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote per il comma 2; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. | Art. 2625 c.c. - "Impedito controllo". "Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'Art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58." |
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 | Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote; | Art. 2626 c.c. - "Indebita restituzione dei conferimenti". "Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno." |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. | |
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 | <p>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 260 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. | Art. 2627 c.c. - "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve". <i>"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."</i> |
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 | <p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 360 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. | Art. 2628 c.c. - "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante". <i>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</i> |
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 | <p>Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 660 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. | Art. 2629 c.c. - "Operazioni in pregiudizio dei creditori". <i>"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."</i> |
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 | <p>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis c.c.)</p> | Art. 2629-bis - "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi". <i>"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in</i> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| | Sanzione pecuniaria: <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. | <p><i>misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi."</i></p> <p>Art. 2391 (Interessi degli amministratori): <i>"L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.</i></p> <p><i>Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione".</i></p> |
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 | Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.) Sanzione pecuniaria: <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 360 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. | Art. 2632 c.c. - <i>"Formazione fittizia del capitale".</i> <i>"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."</i> |
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 | Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.) Sanzione pecuniaria: <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 660 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. | Art. 2633 c.c. - <i>"Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori".</i> <i>"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."</i> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 | <p>Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 600 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p> | <p>Art. 2635 c.c. - "Corruzione tra privati". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."</i></p> |
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 | <p>Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 400 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; | <p>Art. 2635-bis c.c. - "Istigazione alla corruzione tra privati". <i>"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. | <p><i>obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata."</i></p> |
| <p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 660 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. | <p>Art. 2636 c.c. - "Illecita influenza sull'assemblea". <i>"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".</i></p> |
| <p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. | <p>Art. 2637 c.c. - "Aggiotaggio". <i>"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni."</i></p> |
| <p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> | <p>Art. 2638 c.c. - "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza". <i>"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 800 quote per il primo e il secondo comma; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. | <p><i>l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.</i></p> |
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 | <p>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)</p> <p>Sanzione pecuniaria: da 150 a 300 quote</p> | <p>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)</p> <p><i>"1. Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p><i>2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale."</i></p> |

G. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
[art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|---|--|---|
| Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | <p>Art. 270-<i>bis</i> c.p. - "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico".</p> <p><i>"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</i></p> <p><i>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</i></p> <p><i>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|---|
| <p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Assistenza agli associati (Art. 270-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | <p>Art. 270-<i>ter</i> c.p. - "Assistenza agli associati" <i>"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.</i> <i>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.</i> <i>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto."</i></p> |
| <p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; | <p>Art. 270-<i>quater</i> c.p. - "Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale" <i>"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</i> <i>Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | |
| <p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270-<i>quater</i>.1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. | <p>Art. 270-<i>quater</i>.1 c.p. - "Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo" "Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-<i>quater</i>, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-<i>sexies</i>, è punito con la reclusione da cinque a otto anni."</p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|---|
| | <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | |
| <p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | <p>Art. 270-<i>quinquies</i> c.p. - "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale"</p> <p><i>"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.</i></p> <p><i>Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici."</i></p> |
| <p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-<i>sexies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. | <p>Art. 270-<i>sexies</i> c.p. - "Condotte con finalità di terrorismo"</p> <p><i>"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| | <p>Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | <p><i>sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia."</i></p> |
| <p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; | <p>Art. 280 c.p. - "Attentato per finalità terroristiche o di eversione" <i>"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</i> <i>Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</i> <i>Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</i> <i>Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.</i> <i>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| | <p>- divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | |
| <p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | <p>Art. 280-<i>bis</i> c.p. - "Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi" "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni."</p> |
| <p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-<i>bis</i> c.p.)</p> | <p>Art. 289-<i>bis</i> c.p. - "Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione" "Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni."</p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| | <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | <p><i>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</i></p> <p><i>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</i></p> <p><i>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</i></p> <p><i>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma."</i></p> |
| Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (Art. 302 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; | <p>Art. 302 c.p. - "Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo"</p> <p><i>"Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.</i></p> <p><i>Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | |
| Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo (Convenzione dicembre 1999)</p> | <p>Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo: Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - dicembre 1999</p> <p><i>"1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:</i></p> <p><i>a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;</i></p> <p><i>b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.</i></p> <p><i>2. <omissis></i></p> <p><i>3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.</i></p> <p><i>4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</i></p> <p><i>5. Commette altresì reato chiunque:</i></p> <p><i>a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| | | <p><i>b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;</i></p> <p><i>c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:</i></p> <p><i>i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;</i></p> <p><i>ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo”.</i></p> <p>Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l’obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc).”</p> |

H. **PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI**
[art. 25-quater.1. D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|---|---|--|
| <p>Art 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 700 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | <p>Art. 583-bis c.p. - "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili". <i>"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</i> 1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia."</i></p> |

I. **DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**
[art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001 | <p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | <p>Art. 600 c.p. - "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù". <i>"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</i> <i>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona."</i></p> |
| Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001 | <p>Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2.</p> <p>Sanzione interdittiva (per il comma 1) - interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> | <p>Art. 600-bis c.p. - "Prostituzione minorile". <i>"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</i> <i>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</i> <i>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</i> <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | <p><i>utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000."</i></p> |
| <p>Art. 25-<i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001</p> | <p>Pornografia minorile (Art. 600-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote per i commi 1 e 2; - da 200 a 700 per i commi 3 e 4. <p>Sanzione interdittiva (primo e secondo comma):</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni | <p>Art. 600-<i>ter</i> c.p. - "Pornografia minorile". <i>"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</i></p> <p><i>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</i></p> <p><i>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto."</i></p> <p><i>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</i></p> <p><i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</i></p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| | <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | <p><i>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali."</i></p> |
| <p>Art. 25-<i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001</p> | <p>Detenzione o accesso a materiale pornografico (Art. 600-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | <p>Art. 600-<i>quater</i> c.p. - "Detenzione o accesso a materiale pornografico". <i>"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000."</i></p> |
| <p>Art. 25-<i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001</p> | <p>Pornografia virtuale (Art. 600-<i>quater.1</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote (se connesso ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma); - da 200 a 700 quote (se connesso ai delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-<i>quater</i>).</p> <p>Sanzione interdittiva (se connesso ai delitti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 25-<i>quinquies</i> D.Lgs. 231/01): - interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> | <p>Articolo 600-<i>quater.1</i> c.p. - "Pornografia virtuale" <i>"Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-<i>quater</i> si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | |
| <p>Art. 25-<i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. | <p>Art. 600-<i>quinquies</i> c.p. - "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile". "Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937."</p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|---|---|--|
| | <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | |
| <p>Art. 25-<i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Tratta di persone (Art. 601 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | <p>Art. 601 c.p. "Tratta di persone". <i>"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni."</i></p> |
| <p>Art. 25-<i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> | <p>Art. 602 c.p. - "Acquisto e alienazione di schiavi". <i>"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. "</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|---|
| | <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | |
| <p>Art. 25-<i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; | <p>Art. 603-bis c.p. - "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| | <p>da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | <p>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <p>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</p> <p>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</p> <p>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."</p> |
| <p>Art. 25-<i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Adescamento di minorenni (Art. 609-<i>undecies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | <p>Art. 609-<i>undecies</i> c.p.- "Adescamento di minorenni"</p> <p>"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p> <p>La pena è aumentata:</p> <p>1) se il reato è commesso da più persone riunite;</p> <p>2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;</p> <p>3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;</p> <p>4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore."</p> |

J. ABUSI DI MERCATO
[art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001; 187-quinquies TUF]

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|---|--|--|
| Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001 | <p>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. | <p>Art. 184 TUF - "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate"</p> <p><i>"1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</i> <i>b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;</i> <i>c. raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</i> <p><i>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.</i></p> <p><i>3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.</i></p> <p><i>4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</i></p> <p><i>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001 | <p>Manipolazione del Mercato (Art. 185 TUF)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. | <p>Art. 185 TUF - "Manipolazione del mercato"</p> <p>"1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo."</p> |
| Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001 | <p>Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art. 187-bis TUF)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 20.000 a 15 milioni di Euro ovvero fino al quindici per cento del fatturato; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. | <p>Art. 187-bis TUF - "Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate"</p> <p>"1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</p> <p>6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione."</p> |
| Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001 | <p>Manipolazione del mercato (Art. 187-ter TUF)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 20.000 a 15 milioni di Euro ovvero fino al quindici per cento del fatturato; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. | <p>Art. 187-ter TUF - "Manipolazione del mercato"</p> <p>"1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.</p> <p>4. Non puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato."</p> |

K. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

[art. 25-septies D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|---|---|---|
| Art. 25-septies. D.Lgs. 231/2001 | <p>Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 1000 quote se l'omicidio è commesso con violazione dell'art. 55, II, TUS; - da 250 a 500 quote nelle altre ipotesi di violazione delle norme sulla tutela e sicurezza dei lavoratori. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno. | Art. 589 c.p. - "Omicidio colposo". <i>"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</i> <i>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</i> <i>Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</i> <i>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."</i> |
| Art. 25-septies. D.Lgs. 231/2001 | <p>Lesioni personali colpose (Art. 590 co. 3 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 250 quote se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; | Art. 590 c.p. - "Lesioni personali colpose". <i>"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</i> <i>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</i> <i>Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi</i> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre a sei mesi.</p> | <p><i>nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."</i></p> |

L. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
[art. 25-octies D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| <p>Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Ricettazione (Art. 648 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p> | <p>Art. 648 - "Ricettazione". <i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).</i> <i>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</i> <i>La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i> <i>Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.</i> <i>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato."</i></p> |
| <p>Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. | <p>Art. 648-bis - "Riciclaggio". <i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da e 5.000,00 a e 25.000,00.</i> <i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</i> <i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| | <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p> | <p><i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i> <i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."</i></p> |
| <p>Art. 25-<i>octies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; | <p>Art. 648-<i>ter</i> c.p. - "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita". <i>"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da e 5.000,00 a e 25.000,00.</i> <i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</i> <i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i> <i>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.</i> <i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| | da tre mesi a due anni. | |
| Art. 25- <i>octies</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Autoriciclaggio (Art. 648-<i>ter</i>.1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p> | <p>Art. 648-<i>ter</i>.1 c.p. - "Autoriciclaggio". <i>"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a €25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da stacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</i> <i>La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i> <i>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.</i> <i>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</i> <i>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</i> <i>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</i> <i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."</i></p> |

**M. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI
[art. 25-octies. 1 D.Lgs. 231/2001]**

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|---|
| <p>Art. 25-octies. 1 D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti; Frode informatica.; Trasferimento fraudolento di valori(Art. 493-ter.; Art. 493-quater; 640-ter, 512-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'articolo 493-ter. - sino a 500 quote per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale; - da 250 a 600 quote per il delitto di cui all'art. 512-bis c.p.; - salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: | <p>Art. 493-ter - "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti". <i>"Chiunque al fine di trarne profitto per se o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonchè ordini di pagamento prodotti con essi.</i> <i>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e' ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonchè del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta."</i></p> <p>Art. 493-quater - "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti". <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se o a altri</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| | <p>a) sino a 500 quote nel caso in cui il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;</p> <p>b) da 300 a 800 quote nel caso in cui il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi | <p><i>apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.</i></p> <p><i>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e' sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonche' la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto."</i></p> <p>Art. 640-ter c.p. - "Frode informatica". <i>"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7."</i></p> <p>Art. 512-bis c.p. - "Trasferimento fraudolento di valori". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni."</i></p> |

N. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
[art. 25-novies D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|---|--|--|
| Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 | <p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma L. 633/1941)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote;</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.</p> | Art. 171 L. 633/1941 [Dell'art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione] "1. Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: (...); a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (...). La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore." |
| Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 | <p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-bis L. 633/1941)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p> | Art. 171-bis l. 633/1941 "1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità". |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| | <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi ad un anno.</p> | <p><i>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."</i></p> |
| <p>Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-ter L. 633/1941)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi ad un anno.</p> | <p>Art. 171-ter L. 633/1941</p> <p><i>"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</i></p> <p><i>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</i></p> <p><i>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o anche dati;</i></p> <p><i>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</i></p> <p><i>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| | | <p><i>immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</i></p> <p><i>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</i></p> <p><i>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</i></p> <p><i>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</i></p> <p><i>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;</i></p> <p><i>h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita;</i></p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p><i>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</i></p> <p><i>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| | | <p><i>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</i></p> <p><i>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</i></p> <p><i>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</i></p> <p><i>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</i></p> <p><i>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</i></p> <p><i>b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;</i></p> <p><i>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</i></p> <p><i>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."</i></p> |
| <p>Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-septies L. 633/1941)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; | <p>Art. 171-septies L. 633/1941</p> <p><i>"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</i></p> <p><i>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</i></p> <p><i>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| | da tre mesi ad un anno. | |
| Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 | <p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-octies L. 633/1941)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.</p> | <p>Art. 171-octies L. 633/1941</p> <p><i>"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi. visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</i></p> <p><i>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."</i></p> |

O. **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**
[art. 25-decies D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001 | <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p> | <p>Art. 377-bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."</i></p> |

P. REATI AMBIENTALI
[art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|---|---|--|
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 | <p>Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 250 a 600 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno.</p> | <p>Art. 452-bis c.p. - "Inquinamento ambientale" <i>"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</i> 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. <i>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."</i></p> |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 | <p>Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli</p> | <p>Art. 452-quater c.p. - "Disastro ambientale" <i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</i> 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. <i>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|---|
| | già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. | |
| Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001 | Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452- <i>quinquies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 500 quote. | Art. 452- <i>quinquies</i> c.p. - "Delitti colposi contro l'ambiente" <i>"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."</i> |
| Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001 | Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452- <i>sexies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 250 a 600 quote. | Art. 452- <i>sexies</i> c.p. - "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà."</i> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 | Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 1.000 quote. | Art. 452-octies c.p. - "Circostanze aggravanti" <i>"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</i> <i>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</i> <i>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."</i> |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote. | Art. 727-bis c.p. - "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</i> <i>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."</i> |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 | Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote. | Art. 733-bis c.p. - "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" <i>"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro."</i> |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 | Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA (Art. 137 c. 2, 3 e 5 D.Lgs. 152/2006) | Art. 137 D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione), c. 2, 3, 5. <i>"2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è</i> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| | <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 150 a 250 quote per i commi 3 e 5 primo periodo; - da 200 a 300 quote per i commi 2 e 5 secondo periodo. <p>Sanzione interdittiva (solo c. 2 e 5 secondo periodo):</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi. | <p>dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da cinquemila euro a cinquantaduemila euro.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro(*). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.”</p> |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 | <p>Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 300 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; | <p>Art. 137 D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), c. 11.</p> <p>"11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni."</p> <p>ART 103 (Scarichi sul suolo):</p> <p>"1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</p> <p>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;</p> <p>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;</p> <p>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</p> <p>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti</p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi. | <p><i>esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;</i></p> <p><i>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;</i></p> <p><i>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</i></p> <p><i>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</i></p> <p><i>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto."</i></p> <p><i>ART 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee):</i></p> <p><i>"1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</i></p> <p><i>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</i></p> <p><i>3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità di scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</i></p> <p><i>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| | | <p><i>l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</i></p> <p><i>4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.</i></p> <p><i>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</i></p> <p><i>5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.</i></p> <p><i>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</i></p> <p><i>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</i></p> <p><i>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</i></p> <p><i>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</i></p> <p><i>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|---|
| | | <p>agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</p> <p>8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale"</p> |
| <p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili (Art. 137 c. 13 D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.</p> | <p>Art. 137 D.Lgs. 152/2006 - "Sanzioni penali" (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili), c. 13.</p> <p>"13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente."</p> |
| <p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (Art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote per la lettera a); - da 150 a 250 quote per la lettera b).</p> | <p>Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 1.</p> <p>"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi."</p> |
| <p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (Art. 256 c. 3, D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote per il primo periodo; - da 200 a 300 quote per il secondo periodo.</p> <p>Sanzione interdittiva per il secondo periodo: - interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> | <p>Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 3.</p> <p>"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantadueemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del comparsa al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi."</p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi. | |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 | <p>Miscelazione di rifiuti pericolosi (Art. 256 c. 5 D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.</p> | Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 5. <i>"Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)."</i> |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 | <p>Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (Art. 256 c. 6 primo periodo D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.</p> | Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 6 primo periodo. <i>"Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro."</i> |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 | <p>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Art. 257 c. 1 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.</p> | Art. 257 D.Lgs. 152/2006 - "Bonifica dei siti", c. 1. <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro."</i> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|---|
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 | <p>Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio (Art. 257 c. 2 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.</p> | Art. 257 D.Lgs. 152/2006 - "Bonifica dei siti", c. 2. <i>"Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose."</i> |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 | <p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 c. 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.</p> | Art. 258 D.Lgs. 152/2006 - "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", c. 4 secondo periodo. <i>"Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto."</i> |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 | <p>Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 c. 1 D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.</p> | Art. 259 D.Lgs. 152/2006 - "Traffico illecito di rifiuti", c. 1 <i>"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi."</i> |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 | <p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-<i>quaterdecies</i>, c. 1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 500 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> | Art. 452- <i>quaterdecies</i> c.p. - "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", c. 1 <i>"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni."</i> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)</p> | |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 | <p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (Art. 452-<i>quaterdecies</i>, c. 2 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 800 quote.</p> | Art. 452- <i>quaterdecies</i> c.p. - "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", c. 2. "Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni." |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 | <p>False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-<i>bis</i> c. 6 D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.</p> | Art. 260- <i>bis</i> D.Lgs. 152/2006 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 6. "Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti." |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 | <p>Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (Art. 260-<i>bis</i> c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D.Lgs. 152/2006)</p> | Art. 260- <i>bis</i> D.Lgs. 152/2006 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 7 secondo e terzo periodo. "Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| | <p>Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote</p> | <p><i>analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati."</i></p> <p>Art. 260-bis D.Lgs. 152/2006 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 8 primo periodo.</p> <p><i>"Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale."</i></p> |
| <p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore (Art. 260-bis c.8 secondo periodo D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 300 quote.</p> | <p>Art. 260-bis D.Lgs. 152/2006 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 8, secondo periodo.</p> <p><i>"La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi."</i></p> |
| <p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (Art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.</p> | <p>Art. 279 D.Lgs. 152/2006 - "Sanzioni" (per il "Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria"), c. 5. <i>"Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa."</i></p> <p>Art. 279 comma 2 D.Lgs. 152/06 <i>"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione."</i></p> |
| <p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o</p> | <p>Art. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 "Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione", c. 1 e c.2 <i>"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive"</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|---|
| | <p>omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 250 quote per il comma 1; - da 150 a 250 quote per il comma 2. | <p><i>attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</i></p> <p><i>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</i></p> <p><i>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i></p> <p><i>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</i></p> <p><i>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</i></p> <p><i>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i></p> <p><i>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione”.</i></p> <p><i>”2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.”</i></p> |
| <p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle</p> | <p>Art. 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 “Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”, c. 1, 2.</p> <p><i>”1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l’arresto da sei mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|---|---|---|
| | <p>prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (Art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.</p> | <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi."</p> |
| <p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificate, di uso di certificate o licenze falsi o alterati (Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> | <p>Art. 3-bis Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1.</p> <p>"Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale."</p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 250 quote per reati con pena non superiore ad un anno di reclusione; - da 150 a 250 quote per reati con pena non superiore a due anni di reclusione; - da 200 a 300 quote per reati con pena non superiore a tre anni di reclusione; - da 300 a 500 quote per reati con pena superiore a tre anni di reclusione. | |
| <p>Art. 25-<i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.</p> | <p>Art. 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 4. <i>"Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.</i></p> <p>Art. 6 C. 1 <i>"Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica."</i></p> |
| <p>Art. 25-<i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Impiego delle sostanze lesive dell'ozono (Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.</p> | <p>Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono" <i>"Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito."</i></p> |
| <p>Art. 25-<i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (Art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote per il comma 1; - da 200 a 300 quote per il comma 2.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p> | <p>Art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento doloso", c. 1, 2. <i>"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</i> <i>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi. <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)</p> | |
| <p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (Art. 9 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 250 quote per il comma 1; - da 150 a 250 quote per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva per il comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; | <p>Art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento colposo", c. 1 e 2.</p> <p><i>"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</i></p> <p><i>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| | - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi. | |

Q. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
[art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|---|--|---|
| Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001 | <p>Disposizioni contro le migrazioni clandestine (Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; da uno a due anni.</p> | <p>Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, commi 3, 3-bis e 3-ter - "Disposizioni contro le migrazioni clandestine". <i>"[3] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</i></p> <p><i>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i></p> <p><i>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i></p> <p><i>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</i></p> <p><i>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</i></p> <p><i>[3-bis] Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</i></p> <p><i>[3-ter] La pena detentiva è' aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</i></p> <p><i>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</i></p> <p><i>b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| Art. 25- <i>duodecies</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Disposizioni contro le migrazioni clandestine (Art. 12 comma 5, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; da uno a due anni.</p> | Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, comma 5 - "Disposizioni contro le migrazioni clandestine". <i>"[5] Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà."</i> |
| Art. 25- <i>duodecies</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22 comma 12, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.</p> | Art. 22 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, commi 12, 12- <i>bis</i> e 12- <i>quinqües</i> - "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato". <i>"[12] Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. [12-<i>bis</i>] Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-<i>bis</i> del codice penale. [12-<i>ter</i>] Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. [12-<i>quater</i>] Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-<i>bis</i>, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno."</i> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| | | <p><i>[12-quinquies] Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.”</i></p> |

R. **RAZZISMO E XENOFOBIA**

[art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|---|--|--|
| Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001 | <p>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis, c. 3-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da uno a due anni.</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p> | <p>Art. 604-bis c.p. - "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa". "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale."</p> |

S. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

[art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|---|--|---|
| Art. 25- <i>quaterdecies</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Frodi in competizioni sportive (Art. 1 L. 401/1989)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i delitti, fino a 500 quote; - per le contravvenzioni, fino a 260 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>da uno a due anni.</p> | <p>Art. 1 L. 401/1989 - "Frodi in competizioni sportive".</p> <p><i>"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.</i></p> <p><i>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</i></p> <p><i>3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000."</i></p> |
| Art. 25- <i>quaterdecies</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 L. 401/1989)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i delitti, fino a 500 quote; - per le contravvenzioni, fino a 260 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; | <p>Art. 4 L. 401/1989 - "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa".</p> <p><i>"1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione Italiana per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. da uno a due anni. | <p><i>promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.</i></p> <p><i>2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51,65 a euro 516,46. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.</i></p> <p><i>3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51,65 a euro 516,46.</i></p> <p><i>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.</i></p> <p><i>4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.</i></p> <p><i>4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</i></p> <p><i>4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale."</i></p> |

T. REATI TRIBUTARI

[art. 25-*quinquiesdecies*⁶ D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| <p>Art. 25-<i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 co.1 D.Lgs. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. | <p>Art. 2 co.1 D.Lgs. 74/2000 - "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". <i>"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi."</i></p> |
| <p>Art. 25-<i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 co.2-<i>bis</i> D.Lgs. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. | <p>Art. 2 co.2-<i>bis</i> D.Lgs. 74/2000 - "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". <i>"2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."</i></p> |

⁶ La Legge n. 157/2019 avente a oggetto la "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", ha previsto l'inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25-*quinquiesdecies* "Reati tributari". Successivamente, il D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, pubblicato in G.U. il 15 luglio 2020 e i cui provvedimenti sono in vigore dal 30 luglio 2020, ha previsto l'ulteriore integrazione delle fattispecie di reati tributari rilevanti ai sensi dell'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001.

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| | <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. | |
| <p>Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. | <p>Art. 3 D.Lgs. 74/2000 - "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici". <i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</i> <i>Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</i> <i>Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Dichiarazione infedele⁷ (Art. 4 D.Lgs. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 300 quote - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p> | <p>Art. 4 D.Lgs. 74/2000 - "Dichiarazione infedele". "Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."</p> |
| Art. 25 <i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/201 | <p>Omessa dichiarazione⁸ (Art. 5 D.Lgs.74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; | <p>Art. 5 D.Lgs. 74/2000 - "Omessa dichiarazione". "È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</p> <p>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</p> <p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."</p> |

⁷ Si precisa che in tema di responsabilità amministrativa degli enti, la Società potrà essere chiamata a rispondere dell'illecito derivante dal reato tributario-presupposto di cui sopra al verificarsi di tre condizioni indefettibili:

1. il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
2. il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;
3. l'importo complessivo dell'evasione deve essere non inferiore a 10 milioni di Euro.

⁸ Si veda la nota precedente.

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. | |
| <p>Art. 25- <i>quinqüesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 co. 1 D.Lgs. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. | <p>Art. 8 co. 1 D.Lgs. 74/2000 - "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". <i>"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti."</i></p> |
| <p>Art. 25- <i>quinqüesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; | <p>Art. 10 D.Lgs. 74/2000 - "Occultamento o distruzione di documenti contabili". <i>"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. | |
| <p>Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Indebita compensazione⁹ (Art. 10-<i>quater</i> D.Lgs. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. | <p>Art. 10-<i>quater</i> D.Lgs. 74/2000 - "Indebita compensazione". <i>"È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro."</i></p> |
| <p>Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. | <p>Art. 11 D.Lgs. 74/2000 - "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte". <i>"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</i> <i>2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore</i></p> |

⁹ Si veda la nota precedente.

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| | <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. | <p><i>ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."</i></p> |

U. **CONTRABBANDO**

[art. 25-*sexiesdecies*¹⁰ D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|---|---|--|
| Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano entomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p> | Art. 282 DPR 43/1973 "Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali". "È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando." |
| Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. | Art. 283 DPR 43/1973 - "Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine". "È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. |

¹⁰ L'art. 25-*sexiesdecies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 ai sensi del D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, pubblicato in G.U. il 15 luglio 2020 e i cui provvedimenti sono in vigore dal 30 luglio 2020.

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|---|
| | <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p> | <p><i>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale."</i></p> |
| <p>Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p> | <p>Art. 284 DPR 43/1973 - "Contrabbando nel movimento marittimo delle merci". "È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale. "</p> |
| <p>Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> | <p>Art. 285 DPR 43/1973 - "Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea". "È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;</p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p> | <p><i>b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</i></p> <p><i>c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;</i></p> <p><i>d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il piu' breve termine, l'atterraggio alle Autorita' indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.</i></p> <p><i>Con la stessa pena e' punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</i></p> <p><i>Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale."</i></p> |
| <p>Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p> | <p>Art. 286 DPR 43/1973 - "Contrabbando nelle zone extra-doganali".</p> <p><i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita."</i></p> |
| <p>Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 DPR 43/1973)</p> | <p>Art. 287 DPR 43/1973 - "Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali".</p> <p><i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| | <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. | <p><i>dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140."</i></p> |
| <p>Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. | <p>Art. 288 DPR 43/1973 - "Contrabbando nei depositi doganali". <i>"Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti."</i></p> |
| <p>Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 DPR 43/1973)</p> | <p>Art. 289 DPR 43/1973 - "Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione".</p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| | <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. | <p><i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione."</i></p> |
| <p>Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. | <p>Art. 290 DPR 43/1973 - "Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti". <i>"Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, e' punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. | Art. 291 DPR 43/1973 - "Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea". <i>"Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere."</i> |
| Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis DPR. 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni. | Art. 291-bis DPR 43/1973 - "Contrabbando di tabacchi lavorati esteri". <i>"Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali e' punito con la multa di Euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.</i> <i>I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di Euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a Euro 516."</i> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p> | <p>Art. 291-ter DPR 43/1973 - "Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri". <i>"Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di Euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</i></p> <p><i>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità' del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</i></p> <p><i>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o piu' persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</i></p> <p><i>c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</i></p> <p><i>d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumita';</i></p> <p><i>e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato societa' di persone o di capitali ovvero si e' avvalso di disponibilita' finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.</i></p> <p><i>La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non puo' essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."</i></p> |
| Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. | <p>Art. 291-quater DPR 43/1973 - "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri". <i>"Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o piu'.</i></p> <p><i>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita',</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| | <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p> | <p><i>per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti"</i></p> |
| <p>Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Altri casi di contrabbando (Art. 292 DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p> | <p>Art. 292 DPR 43/1973 - "Altri casi di contrabbando".</p> <p><i>"Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi".</i></p> |

V. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
[art. 25-septiesdecies e 25-duodevicies]

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| <p>Art. 25-<i>septiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-<i>novies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 400 quote</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o - concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni.</p> | <p>Art. 518-<i>novies</i> c.p. – “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali” È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.</p> |
| <p>Art. 25-<i>septiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 500 quote;</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o</p> | <p>Art. 518-<i>ter</i> c.p. – “Appropriazione indebita di beni culturali” Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.</p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni. | |
| <p>Art. 25- <i>septiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-<i>decies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 500 quote; <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o - concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni. | <p>Art. 518-<i>decies</i> c.p – “Importazione illecita di beni culturali” Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall’ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.</p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| Art. 25- <i>septiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-<i>undecies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 500 quote;</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o - concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni.</p> | <p>Art. 518-<i>undecies</i> c.p. – “Uscita o esportazione illecite di beni culturali” Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.</p> <p>La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.</p> |
| Art. 25- <i>septiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-<i>duodecies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 700 quote;</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o - concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> | <p>Art. 518-<i>duodecies</i> c.p. – “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici” Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.</p> <p>La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni. | |
| Art. 25- <i>septiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-<i>quaterdecies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 700 quote; <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni. | <p>Art. 518- <i>quaterdecies</i> c.p. – “Contraffazione di opere d’arte”</p> <p>È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:</p> <p>1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;</p> <p>2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;</p> <p>3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;</p> <p>4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.</p> <p>È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.</p> |
| Art. 25- <i>septiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Furto di beni culturali (Art. 518-<i>bis</i> c.p.)</p> | Art. 518- <i>bis</i> c.p. – “Furto di beni culturali” |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| | <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 900 quote;</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività'; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni.</p> | <p>Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.</p> <p>La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.</p> |
| <p>Art. 25- <i>septiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Ricettazione di beni culturali (Art. 518-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 900 quote;</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività'; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> | <p>Art. 518-<i>quater</i> c.p. – “Ricettazione di beni culturali” Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultata beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni. | |
| Art. 25- <i>septiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-<i>octies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 900 quote; <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni. | <p>Art. 518-<i>octies</i> c.p. – “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali” Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.</p> |
| Art. 25- <i>duodevicies</i> D.Lgs. 231/2001 | <p>Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-<i>sexies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 500 a 1000 quote; | <p>Art. 518-<i>sexies</i> c.p. – “Riciclaggio di beni culturali” Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.</p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| | <p>- Sanzione interdittiva: se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> | <p>La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p> |
| <p>Art. 25- <i>duodevicies</i> D.Lgs. 231/2001</p> | <p>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-<i>terdecies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 500 a 1000 quote;</p> <p>Sanzione interdittiva: - se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> | <p>Art. 518-<i>terdecies</i> c.p. – “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici” Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.</p> |

W. REATI TRANSAZIONALI
[art. 10 L. 146/2006]

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|---|--|---|
| Art. 10 L. 146/2006 | <p>Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</p> | <p>Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere". <i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 601-bis e 602 nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma". Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."</i></p> |
| Art. 10 L. 146/2006 | <p>Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> | <p>Art. 416-bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso". <i>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali."</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. | <p><i>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, anche straniere, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."</i></p> |
| Art. 10 L. 146/2006 | <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/1990)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. | <p>Art. 74 DPR 309/1990 - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope".</p> <p><i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</i></p> <p><i>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i></p> <p><i>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</i></p> <p><i>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</i></p> <p><i>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|---|
| | | <p><i>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo."</i></p> |
| <p>Art. 10 L. 146/2006</p> | <p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-<i>quater</i> DPR 43/1973)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</p> | <p>Art. 291-<i>quater</i> DPR 43/1973 - "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri". "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti."</p> |
| <p>Art. 10 L. 146/2006</p> | <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p> | <p>Art. 377-bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria". "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."</p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|--|--|
| Art. 10 L. 146/2006 | <p>Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p> | <p>Art. 378 c.p. - "Favoreggiamento personale". <i>"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</i> <i>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</i> <i>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.</i> <i>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto."</i></p> |
| Art. 10 L. 146/2006 | <p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p> | <p>Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 - "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine". <i>"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</i> <i>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</i> <i>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i> <i>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i> <i>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</i> <i>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</i> <i>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</i> <i>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</i> <i>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO) |
|--|---|--|
| | | <p><i>attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”</i></p> |